



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 384/10

di iniziativa del Consigliere G. NERI recante:

"Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale)"

relatore: M. MIRABELLO;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/11/2018
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/11/2018
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	29/11/2018
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 30/11/2018

### **Testo del Provvedimento**

P. L. 384-10 - testo pag. 3  
*Modifiche alla Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale)*

### **Normativa citata**

L. 7 marzo 1986, n. 65 pag. 8  
*Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale*

D. L. 20 febbraio 2017, n. 14 – artt. 2 e 5 pag. 12  
*Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48, recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città"*

L. R. Calabria 7 giugno 2018, n. 15 pag. 15  
*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale*

### **Documentazione citata**

Conferenza unificata del 24 gennaio 2018 pag. 22  
*Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 2 del D.L. 14/2017*

### **Normativa comparata**

L. R. Lombardia 1 aprile 2015, n. 6 pag. 36  
*Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana*

L. R. Puglia 14 dicembre 2011, n. 37 pag. 55  
*Ordinamento della polizia locale*

L. R. Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24 pag. 67  
*Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza*

L. R. Campania 13 giugno 2003, n. 12 pag. 82  
*Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza*

## PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 384/10<sup>a</sup>3<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE  
2<sup>A</sup> COMM. CONSILIARE

PROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere Giuseppe Neri recante  
"Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di  
polizia locale)".

**Relazione descrittiva**

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale).

L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine dare seguito a taluni impegni assunti nei confronti del Governo, nel contesto di una interlocuzione improntata al principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni. Le modifiche proposte sono finalizzate a superare problematiche applicative ed evitare inutili duplicazioni delle disposizioni normative ivi previste, in alcuni casi prevedendone l'abrogazione espressa o comunque la riformulazione per scongiurare una qualsivoglia sovrapposizione con la normativa statale di riferimento, conformandone il contenuto al quadro ordinamentale vigente.

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l'art. 1 interviene a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10, 12 e 14 della l.r. 15/2018, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale);
- l'art.2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale;
- l'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

**Relazione finanziaria****Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)*

**Titolo della legge: Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale).**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

*Nella colonna 1* va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

*Nella colonna 2* si descrive con precisione la spesa.

1

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE  
Prot. n. 46455 del 27.11.2018  
Classificazione..... 02.05.....

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 modifica la legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) intervenendo a riformulare gli articoli 2, 3, 4, 10, 12 e 14, in parte al fine di aggiornarne le disposizioni citando espressamente il rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in parte per evitare sovrapposizioni e interferenze con la legge statale del 7 marzo 1986, n. 65 (Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale)			0
Art. 2	L'art. 2 prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.			0
Art.3	L'art. 3, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.

- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Totale
Totale				

**Proposta di legge recante**

**“Modifiche alla legge regionale 7 giugno 2018, n. 15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale)”.**

**Proposta di legge recante**

**Art.1**

*(Modifiche alla l.r. 15/2018)*

1. Alla legge regionale 7 giugno 2018, n.15 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 2:

1) alla fine dell'alinnea, dopo le parole "dalla l. r. 5/2007" sono aggiunte le seguenti: "e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48";

2) all'inizio della lettera c), le parole "di programma quadro" sono soppresse;

b) al comma 2 dell'articolo 2:

1) all'inizio dell'alinnea, dopo la parola "Regione" sono inserite le seguenti: ", nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1,";

2) alla lettera d), dopo le parole "modulistica unica" sono inserite le seguenti: "per le forze di polizia locale,";

c) all'articolo 3:

1) alla fine della lettera b) del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";

2) alla fine della lettera c), le parole "e in generale all'attività di controllo del territorio" sono soppresse;

d) alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente periodo: "con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 5 del d.l. 14/2017";

e) al comma 1 dell'articolo 10, dopo la parola "competenze" sono inserite le seguenti: "ed entro i limiti dell'esercizio delle funzioni ausiliarie di cui all'articolo 3 della l. 65/1986";

f) alla fine del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunto il seguente periodo: "e deve essere tale da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato";

g) al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 14:

a) le parole "Presidente del Consiglio regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Presidente della Giunta regionale";

b) l'inciso " , oltre che dall'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato," è soppresso.

## Art. 2

*(Norma finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 3

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Il Consigliere Segretario Questore

*Giuseppe Neri*



**Legge 7 marzo 1986, n. 65**  
**" Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale"**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale 15 marzo 1986, n. 62.

**Art. 1**  
**(Servizio di polizia municipale)**

1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale.
2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.

**Art. 2**  
**(Funzioni del sindaco)**

Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

**Art. 3**  
**(Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale)**

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.

**Art. 4**  
**(Regolamento comunale del servizio di polizia municipale)**

I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:

- 1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
- 2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
- 3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;
- 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
  - a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
  - b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  - c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.



**Art. 5****(Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza)**

1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche:
  - a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale ;
  - b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393 ;
  - c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.
2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) godimento dei diritti civili e politici;
  - b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
  - c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti.
4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco.
5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso .

**Art. 6****(Legislazione regionale in materia di polizia municipale)**

1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni provvedono con legge regionale a:
  - 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni;
  - 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale;
  - 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione;
  - 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali

concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato;

5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.

### **Art. 7**

#### **(Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale)**

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93 .

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

a) responsabile del Corpo (comandante);

b) addetti al coordinamento e al controllo;

c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.

### **Art. 8**

#### **(Titoli di studio)**

I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.

### **Art. 9**

#### **(Comandante del Corpo di polizia municipale)**

1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.

2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

**Art. 10****(Trattamento economico del personale di polizia municipale)**

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite.
2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni.
3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347 , non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.

**Art. 11****(Comunicazione dei regolamenti comunali)**

I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.

**Art. 12****(Applicazione ad altri enti locali)**

1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti.
2. È altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.

**Art. 13****(Decorrenza dell'indennità prevista dall'articolo 10)**

L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 14****(Copertura dell'onere finanziario)**

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale.

**DECRETO-LEGGE 20 febbraio 2017, n. 14 – artt. 2 e 5 (TESTO COORDINATO)**

**Testo del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 42 del 20 febbraio 2017), coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 11), recante: “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”**

## Capo I

Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana

## Sezione I

## Sicurezza integrata

## Art. 2

Linee generali per la promozione della sicurezza integrata

1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, *(( nei seguenti settori d'intervento: ))*

*(( a) scambio informativo, per gli aspetti di interesse nell'ambito delle rispettive attribuzioni istituzionali, tra la polizia locale e le forze di polizia presenti sul territorio;*

*b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle forze di polizia e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;*

*c) aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle forze di polizia.*

*1-bis. Le linee generali di cui al comma 1 tengono conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate. ))*

Sezione II  
Sicurezza urbana

Art. 5

Patti per l'attuazione della sicurezza urbana

1. In coerenza con le linee generali di cui all'art. 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.

2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

a) prevenzione **(( e contrasto ))** dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, **(( anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini e favorendo l'impiego delle forze di polizia per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché attraverso l'installazione di sistemi di videosorveglianza; ))**

b) promozione **(( e tutela ))** della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, **(( compresi ))** l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono **(( plessi scolastici e sedi universitarie, ))** musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura **(( o comunque ))** interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3;

**(( c-bis) promozione dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.**

**2-bis. I patti di cui al presente articolo sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative.**

**2-ter. Ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera a), da parte dei comuni, è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo**

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita' di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonche' i criteri di ripartizione delle risorse di cui al comma 2-ter sulla base delle medesime richieste.

2-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

Legge regionale 7 giugno 2018, n. 15

**Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.**

(BURC n. 58 dell'8 giugno 2018)

CAPO I  
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione Calabria pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province, della città metropolitana e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla [legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5](#) (Promozione del sistema integrato di sicurezza).

**Art. 2**

*(Politiche regionali)*

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla [l. r. 5/2007](#):
  - a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;
  - b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;
  - c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. La Regione assume altresì il compito di:
  - a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;
  - b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;
  - c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
  - d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica, attività di ricerca e documentazione.

**Art. 3**

*(Funzioni della Città metropolitana e delle province)*

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:

- a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
- b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla [l.r. 5/2007](#);
- c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.

#### **Art. 4**

*(Funzioni dei comuni)*

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
  - a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
  - b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla [l.r. 5/2007](#);
  - c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;
  - d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

#### **Art. 5**

*(Festa regionale della polizia locale)*

1. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale.
2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.

### CAPO II

#### ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

#### **Art. 6**

*(Principi organizzativi)*

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il corpo di polizia locale è istituito con un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il responsabile.
2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale ciascun ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale e i flussi turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale o metropolitana è prevista, di norma, una unità operativa ogni cinquemila abitanti, mentre per i corpi di polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.
3. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale a cui gli enti locali si attengono nell'organizzazione del servizio di polizia locale.
4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o



associata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente legge.

5. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

#### **Art. 7**

*(Personale addetto al servizio di polizia locale)*

1. Il personale della polizia locale si suddivide, di norma, in dirigenti e/o responsabili del corpo o servizio, addetti al coordinamento e al controllo e agenti.
2. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla [legge 7 marzo 1986, n. 65](#) (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, anche negli enti locali ove presti servizio un solo operatore della polizia locale.

#### **Art. 8**

*(Funzioni di polizia amministrativa)*

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolge attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

#### **Art. 9**

*(Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)*

1. Per le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale della polizia locale si applica la disciplina prevista dalla [legge 65/86](#).

#### **Art. 10**

*(Servizi esterni di supporto e soccorso)*

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

#### **Art. 11**

*(Mezzi di servizio)*

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamento regionale.
2. I servizi o i corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi di polizia marittima.
3. Nel caso di eventi particolarmente critici o che interessino più comuni, i corpi di polizia locale possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del territorio, compresi i mezzi aerei.
4. I mezzi di servizio sono adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

**Art. 12***(Uniformi e segni distintivi)*

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli operatori.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.
3. Sulle uniformi sono apposti gli elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.
5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.

**Art. 13***(Regolamenti regionali)*

1. La Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali con cui sono disciplinati:
  - a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia locale;
  - b) gli strumenti da tenere a bordo dei mezzi di trasporto;
  - c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso e gli elementi identificativi di cui all'articolo 12, comma 3;
  - d) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della polizia locale;
  - e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
  - f) i requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale, nel rispetto delle norme che disciplinano l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione;
  - g) il sistema formativo per la polizia locale di cui agli articoli 16 e 17, i sistemi di preselezione e di concorso da utilizzare e i sistemi di valutazione del personale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni, le province e la città metropolitana provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti. La Regione, in sede di prima applicazione, può cofinanziare l'adeguamento nei limiti della disponibilità finanziaria annuale.
3. Al fine di garantire gli adeguamenti richiesti con i regolamenti regionali di cui al presente articolo, previsti unicamente in fase di prima applicazione, la Regione concede un contributo a tantum agli enti locali di cui all'articolo 6.

## CAPO III

## COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ REGIONALI

**Art. 14***(Struttura di coordinamento)*

1. Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento. La struttura, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato è composta, oltre che dall'assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di provincia, e integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle polizie locali il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate. La partecipazione alla struttura è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso di spese.
2. La struttura di coordinamento:

- a) promuove il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme sociale, un'azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
  - b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
  - c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;
  - d) individua, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico scientifico;
  - e) indica gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;
  - f) assiste gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di polizia locale;
  - g) organizza la festa regionale della polizia locale;
  - h) gestisce un sito internet dedicato alla polizia locale;
  - i) sostiene iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di radio e telecomunicazione;
  - j) promuove la formazione e l'aggiornamento di cui all'articolo 17 del personale addetto ai servizi di polizia locale.
3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione a mezzo internet e stampa.
  4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
  5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di coordinamento regionale.
  6. La struttura di coordinamento opera mediante l'utilizzo di risorse umane e strumentali del competente dipartimento della Giunta regionale.

### **Art. 15**

#### *(Gestione associata del servizio di polizia locale)*

1. La Regione promuove e incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e assicurare livelli elevati di sicurezza urbana sul territorio.
2. Gli operatori di polizia locale degli enti locali che aderiscono al servizio associato svolgono il servizio nell'ambito territoriale associato, con le modalità previste negli accordi tra enti locali.
3. Gli operatori di polizia locale, nel caso di cui al comma 2, dipendono funzionalmente dal sindaco o dal presidente della provincia e, operativamente, da un responsabile del corpo o del servizio individuato ai sensi del regolamento adottato dagli enti locali associati.
4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza.

#### CAPO IV FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

**Art. 16**

*(Sistema formativo regionale per la polizia locale)*

1. La Regione, anche attraverso l'arrogazione di contributi, promuove il coordinamento delle esigenze formative per la polizia locale provenienti dagli enti locali, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale.
2. Gli enti locali possono concorrere economicamente al funzionamento del sistema formativo, mediante assegnazioni di risorse, sulla base di accordi stipulati tra le amministrazioni interessate.
3. Le iniziative formative di qualificazione promosse dagli enti locali e attuate direttamente dai comandi di polizia locale costituiscono una componente del sistema di risorse che concorre alla qualificazione delle professionalità del personale di polizia locale e alla qualità dei servizi delle prestazioni e dei comportamenti attuati sul territorio cui la Regione contribuisce secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.
4. Le risorse per la formazione del personale addetto alla polizia locale sono costituite da:
  - a) somme destinate annualmente dal bilancio regionale nei limiti delle risorse disponibili;
  - b) somme assegnate dagli enti locali in relazione agli accordi stipulati;
  - c) ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.

**Art. 17**

*(Formazione e aggiornamento periodico)*

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, anche al fine di assicurare un qualificato contributo della polizia locale nelle attività di sicurezza urbana.
2. La Giunta regionale stabilisce:
  - a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso;
  - b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per operatore e addetto al coordinamento e controllo, eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.
3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli operatori e in formazione di accesso e di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.
4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.
5. I percorsi di formazione per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale vengono svolti in base al sistema formativo regionale di cui al presente articolo.
6. La selezione per la partecipazione ai corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del fabbisogno formativo accertato ai sensi del comma 8.
7. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.
8. La struttura regionale di coordinamento di cui all'articolo 14 promuove, anche tramite modalità telematiche, una rilevazione annuale del fabbisogno formativo presso gli enti locali calabresi.
9. La struttura di cui al comma 8, nei limiti del fabbisogno formativo accertato annualmente, coordina, nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, la gestione amministrativa ed economica, le risorse tecniche di direzione, progettazione, coordinamento didattico e orientamento, nonché la gestione dei servizi informativi.
10. Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali.

Possono essere, altresì, attivate forme utili di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per spazi attrezzati con caratteristiche idonee per la formazione.

**Art. 18**

*(Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti)*

1. Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi e ai servizi di polizia locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso organizzato ai sensi dell'articolo 17, con una verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

**Art. 19**

*(Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)*

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.
2. Gli enti locali che non hanno istituito i corpi di polizia locale o che, a tal fine, non hanno attivato forme di gestione associata dei servizi di polizia locale, non possono accedere ai finanziamenti regionali.

**Art. 20**

*(Abrogazioni)*

1. La [legge regionale 14 aprile 1990, n. 24](#) (Norme sull'ordinamento della polizia municipale) è abrogata.

**Art. 21**

*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 500.000,00 euro, si provvede con le risorse allocate sul Programma U.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2018-2020.

**Art. 22**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante: "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48 concernente le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Repertorio atti **4/CU** del 24 gennaio 2018

## LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2018;

**VISTO** l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale ha disposto che questa Conferenza promuove e sancisce accordi, tra Governo; Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

**VISTO** l'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, il quale ha previsto che, ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione e la sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali;

**VISTA** la nota n. 0048961 del 25 luglio 2017, con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno ha trasmesso la proposta concernente l'adozione delle Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, ai fini del perfezionamento dell'accordo in sede di Conferenza Unificata, in conformità al disposto del citato articolo 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

**VISTA** la nota del 25 luglio 2017 con la quale la predetta proposta è stata diramata alla Regioni ed agli Enti locali per il perfezionamento del previsto accordo da parte della Conferenza Unificata;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 settembre 2017, nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente alcuni emendamenti ed integrazioni al testo, relativi in particolare ai punti 2, 4, 6 e 7 del testo dell'accordo, oltre ad una serie di raccomandazioni nell'ambito delle azioni di inclusione sociale da promuovere in conformità al disposto dell'articolo 2, comma 1-bis del decreto-legge n. 4 del 2017, che hanno trovato disponibilità di accoglimento da parte dei rappresentanti del Ministero dell'interno;

- i rappresentanti dell'ANCI, pur esprimendo apprezzamento per il lavoro svolto per la definizione della bozza di documento, hanno specificato una riserva di ordine generale di merito relativa alla necessità che il documento indichi anche i mezzi attraverso i quali tali obiettivi vengono perseguiti, evidenziando altresì l'opportunità di integrazioni al documento stesso, volte a risolvere alcune tematiche, quali la formazione del personale e il monitoraggio dell'applicazione dell'accordo in modo tale da rendere più efficace e omogeneo l'accordo medesimo su tutto il territorio nazionale e, quindi, si sono riservati di far pervenire un documento al riguardo, rappresentando l'esigenza di un rinvio dell'esame dell'argomento;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che i rappresentanti del Ministero dell'interno hanno preso atto di quanto rappresentato in sede tecnica, chiedendo di potere definire il contenuto dell'accordo nella successiva seduta della Conferenza;

**CONSIDERATO** che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute della Conferenza Unificata del 21 settembre 2017 e del 5 ottobre 2017, è stato rinviato per approfondimenti;

**VISTA** la nota n. 0077645 del 14 dicembre 2017 trasmessa dall'Ufficio di gabinetto del Ministro dell'interno contenente il nuovo testo dell'accordo finalizzato alla determinazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, contenente alcune modifiche ed integrazioni, riguardanti in particolare: i contenuti e le modalità di sottoscrizione degli accordi tra Stato, regioni e Province autonome ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza; l'indicazione delle modalità di elaborazione dati statistici, nonché della loro tipologia, della procedura di trasmissione e della loro implementazione, diramato alle Regioni ed alle Autonomie locali in data 15 dicembre 2017;

**CONSIDERATO** che, ai fini dell'esame di detto documento, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 20 dicembre 2017, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno presentato un documento contenente alcune prime osservazioni sulla nuova formulazione del documento in oggetto, diramata alle amministrazioni interessate in data 21 dicembre 2017, mentre i rappresentanti dell'ANCI hanno espresso un generale apprezzamento sul nuovo testo del documento, non condividendo le perplessità delle Regioni in merito alla previsione della condivisione dei Comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità ed iniziative nell'ambito degli accordi per promuovere la sicurezza integrata anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (articolo 3, comma 1, della legge 20 febbraio 2017, n. 14);

**VISTA** la nota n. 0002517 del 15 gennaio 2018 con la quale l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'interno ha trasmesso la nuova proposta recante l'adozione delle "*Linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata*", nella quale risultano introdotti alcuni emendamenti, riguardanti: il punto 2 recante: "*I settori e gli strumenti di intervento delle politiche per la sicurezza integrata*" dove si prevede il parere, in luogo della condivisione, dei comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità ed iniziative in materia di promozione della sicurezza integrata e l'informazione alle Regioni interessate relativa agli interventi in materia di sicurezza urbana, in conformità alle "*linee guida*", adottate con accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali; proposta che è stata diramata alle Regioni ed agli Enti locali, il 17 gennaio 2018;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'odierna seduta il Sottosegretario del Ministero dell'interno ha consegnato una nuova formulazione del testo del documento (All.A), contenente, al punto 2 ed al punto 3, la previsione del coinvolgimento dei comuni interessati sia nella predisposizione degli accordi per la promozione della sicurezza integrata che nella implementazione dei sistemi dello scambio informativo tra la Polizia locale e le Forze di polizia;



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**CONSIDERATO** che le Regioni e degli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento l'accordo nella formulazione presentata in seduta;

## SANCISCE L'ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, l'ANCI e l'UPI, sul documento concernente le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 nella formulazione che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante.


*AN*  
Il Segretario  
Antonio Nardone



*M. Bressa*  
Il Presidente  
Il Sottosegretario Gianclaudio Bressa



*Pront in caso di  
scandalo 20/1/13*



## LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

### PER LA SICUREZZA INTEGRATA

(art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48)

#### PREMESSO CHE:

- il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, ha disciplinato, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la sicurezza integrata;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 14 del 2017, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali;
- l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, con accordo sancito in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro dell'Interno, sono definite le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana;
- ai sensi del ripetuto articolo 2 del decreto-legge n. 14 del 2017, le citate linee generali sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia e la polizia locale, in alcuni settori individuati, tenendo conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del tenitorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate;
- la legge 7 marzo 1986, n. 65 che disciplina l'ordinamento della polizia municipale;
- l'articolo 3 del citato decreto-legge n. 14 del 2017 prevede che, in attuazione delle linee generali di cui all'art. 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale;
- ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 14 del 2017, prefetto e sindaco possono stipulare patti per l'attuazione della sicurezza urbana in coerenza con le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome e gli Enti locali, in attuazione di quanto previsto, concordano di approvare le presenti linee generali per la promozione della sicurezza integrata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, secondo quanto qui di seguito riportato.

**ALLEGATO A****ACCORDO SULLE LINEE GENERALI DELLE POLITICHE PUBBLICHE PER  
LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA****1. PREMESSA**

Il presente Accordo definisce le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata (nel prosieguo solo “linee generali”), in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48.

Il decreto-legge rappresenta il punto di arrivo di una serie di esperienze maturate sul territorio ispirate alla consapevolezza che l'innalzamento dei livelli di sicurezza non è soltanto il frutto delle attività di prevenzione e repressione dei reati, demandate dalla Costituzione allo Stato, che vi provvede attraverso il sistema delle Autorità di pubblica sicurezza e delle Forze di polizia.

Un approccio improntato unicamente sulla risposta “reattiva” non è, infatti, sufficiente a rimuovere le cause profonde di fenomeni di devianza e di degrado che nascono sul campo delle dinamiche sociali ed economiche e che, quando non affrontate per tempo, rischiano di creare le condizioni ambientali per lo sviluppo di manifestazioni criminali e di illegalità.

In questo contesto, assumono una particolare rilevanza gli strumenti di “prevenzione situazionale” che, attraverso anche un'accorta programmazione urbana, mirano a ridurre le opportunità di commettere reati unitamente alle misure volte a sostenere la partecipazione dei cittadini alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi (“prevenzione comunitaria”) e agli interventi di prevenzione sociale finalizzati al contenimento dei fattori criminogeni.

La via per raggiungere risultati realmente duraturi risiede dunque nel mettere a sistema le diverse politiche pubbliche capaci di incidere positivamente - in via diretta o indiretta - sulla qualità della vita e di far regredire i fattori ambientali e i comportamenti, capaci di suscitare allarme o disagio.

Queste scelte sono state già messe in pratica in diversi contesti territoriali mediante strumenti di natura pattizia che sono stati stipulati tra lo Stato - attraverso la figura dei Prefetti - e le Autonomie regionali e locali, anche utilizzando le possibilità dischiuse da disposizioni, della legislazione statale e regionale, dedicate a specifici “segmenti” progettuali o collaborativi.

Il D.L. n. 14/2017 si innesta su questo “patrimonio” di esperienze, definendo, per la prima volta, la cornice organica degli strumenti, attraverso i quali i diversi livelli di governo sono chiamati a cooperare per realizzare l'integrazione delle politiche che hanno come obiettivo l'innalzamento dei livelli di sicurezza.

In questo senso, il decreto-legge dà anche attuazione all'art. 118 della Costituzione che rimette alla legge dello Stato la disciplina di forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle materie afferenti al “blocco” di interessi riconducibili alla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica. Proprio nella logica di perseguire un approccio organico, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge si preoccupa di perimetrare l'ambito di operatività delle predette sinergie, dettando la definizione di “sicurezza integrata”, precisando che per essa si intendono *“l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato,*



*dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e dagli Enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali".*

Le politiche di sicurezza integrata non si realizzano, dunque, attraverso trasferimenti di funzioni da un plesso all'altro dei "livelli di governo" che vedono, anzi, ribadite le sfere di competenze loro attribuite dall'ordinamento, secondo la trama definita dalla Costituzione.

La chiave di volta è, infatti, individuata già dalla norma definitoria nella realizzazione di scelte sinergiche che pongano le politiche pubbliche di pertinenza dei diversi "attori" istituzionali in una linea di continuità, evitando le "strozzature" e le divergenze che possono rendere meno fluida la costruzione di una positiva "combinazione degli effetti".

## **2. I SETTORI E GLI STRUMENTI DI INTERVENTO DELLE POLITICHE PER LA SICUREZZA INTEGRATA**

In armonia con questa scelta, l'art. 2, comma 1, prevede che la cornice di riferimento delle politiche per la sicurezza integrata sia stabilita con le presenti "linee generali" che hanno il compito di definire le modalità di realizzazione delle stesse politiche, con l'obiettivo anche di migliorare la qualità della vita nel territorio e di favorire l'inclusione sociale e la riqualificazione socio-culturale delle aree interessate.

La norma individua, in particolare, quattro filoni sui quali occorre prioritariamente concentrare l'attenzione:

- lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia presenti sul territorio per gli aspetti di interesse comune, ferme restando le rispettive attribuzioni istituzionali;
- l'interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia;
- la regolamentazione dell'utilizzo in comune dei sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività soggette a rischio;
- l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori della polizia locale e delle Forze di polizia.

In attuazione delle presenti Linee Generali lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale (art. 3 comma 1 del D.L. n. 14/2017).

Gli accordi sono sottoscritti dai Prefetti dei Capoluoghi di Regione e dai Presidenti delle Regioni o delle Province Autonome. I testi degli accordi sono sottoposti al preventivo parere dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'Interno per la parte statale e agli organi della Regione o della Provincia autonoma interessata per l'ambito di propria competenza, con il coinvolgimento dei comuni interessati alla realizzazione di specifiche progettualità e iniziative.

Gli accordi devono prevedere strumenti e modalità per il monitoraggio congiunto della loro attuazione e, di conseguenza, anche dei risultati raggiunti (comma 4). In questo senso, gli accordi conterranno specifici impegni concernenti l'attivazione di tavoli tecnici composti da rappresentanti della Prefettura Capoluogo di Regione e della Regione, con la partecipazione, di volta in volta, dei rappresentanti dei Comuni capoluogo e degli altri Enti



locali interessati o coinvolti nelle specifiche progettualità. Tali consessi provvederanno a verificare lo stato di attuazione e di avanzamento dei progetti. Nella logica perseguita dal D.L. n. 14/2017, sarà altresì importante che gli esiti del monitoraggio svolto siano divulgati, anche attraverso l'elaborazione di specifici documenti e comunicati almeno annualmente alla Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

Le analisi sviluppate attraverso tale monitoraggio potranno offrire spunti e indicazioni, di cui verrà tenuto conto anche ai fini dell'eventuale rimodulazione della rete dei presidi "di sicurezza territoriale", allo scopo di rafforzarne la presenza nelle zone caratterizzate da un maggior grado di disagio o da altre severe criticità (comma 3).

Per la compiuta attuazione di tali previsioni, s'individua, fin da ora, l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, come il punto di riferimento di parte statale per la progettazione e la finalizzazione di tali accordi.

Conseguentemente, i Sigg.ri Prefetti dei Comuni Capoluogo di Regione provvederanno a comunicare al medesimo Ufficio di Coordinamento gli esiti del monitoraggio sullo stato di attuazione degli accordi, anche ai fini di considerare le esigenze di rafforzamento presidiario emerse nell'ambito degli interventi di modulazione della "rete" delle strutture territoriali di polizia.

Tenendo in considerazione gli impegni assunti attraverso gli accordi stipulati con lo Stato, le Regioni e le Province autonome possono avviare progetti per la promozione della sicurezza integrata sul territorio. In questo contesto, è di particolare importanza la possibilità che tali progetti mirino all'adozione di misure di sostegno finanziario e/o tecnico-specialistico a favore prioritariamente di quei Comuni nei quali i fenomeni di criminalità diffusa hanno una maggiore incidenza (comma 2).

Infine, rifuggendo da una logica per "compartimenti stagni", il decreto legge prevede anche che gli interventi sulla sicurezza urbana si muovano in coerenza con le "linee generali", nell'ambito del quadro delineato dalle "linee guida", adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali (art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017). Dell'adozione di tali interventi sarà data pertanto informazione alle Regioni di volta in volta interessate.

Ciò premesso, le modalità di attuazione delle politiche per la sicurezza integrata nell'ambito dei settori di intervento individuati dall'art. 2 del D.L. n. 14/2017, sono definite come segue.

### **3. SCAMBIO INFORMATIVO TRA LE POLIZIE LOCALI E LE FORZE DI POLIZIA**

La conoscenza dell'andamento dei fenomeni criminali costituisce un presupposto basilare per lo sviluppo di efficaci politiche integrate di sicurezza.

L'andamento delle manifestazioni delittuose rappresenta, infatti, il migliore "termometro" della sicurezza rilevata che, naturalmente, deve essere "letto" congiuntamente agli altri indicatori, rivelatori dei livelli di quella percepita.

Con questa consapevolezza appare, innanzitutto, opportuno "strutturare" in maniera organica i canali istituzionali attraverso i quali potrà realizzarsi la messa a fattor comune dei ragguagli statistici in parola.

Da questo punto di vista, preme evidenziare che le comunicazioni riguarderanno le statistiche sull'andamento della delittuosità elaborate in forma consolidata dal CED Interforze ex art. 8 della legge n. 121/1981, secondo le consuete cadenze periodiche.



Proprio nell'ottica di cooperazione sinergica postulata dal D.L. n. 14/2017, tali dati saranno messi a disposizione sia delle Regioni che dei Comuni, secondo il percorso qui di seguito delineato.

I dati sull'andamento della delittuosità saranno forniti per le Regioni, ai rispettivi Presidenti dai Prefetti dei Comuni Capoluogo di regione, per i Comuni capoluogo e le Città metropolitane, ai Sindaci dai Prefetti delle rispettive Province.

Si precisa che i dati in questione saranno forniti in forma di elaborazione statistica anonima, per cui la loro comunicazione non costituisce un trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Tuttavia, in un'ottica di doverosa tutela della *privacy*, secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, i Prefetti espungeranno dalle comunicazioni i rilievi statistici che, per la loro ridotta entità numerica, possono consentire l'agevole identificazione dei soggetti interessati, secondo i criteri stabiliti dall'art. 5 del Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti dei dati personali per scopi statistici o scientifici (provvedimento del Garante della protezione dei dati personali del 16 giugno 2004).

L'interscambio informativo potrà riguardare anche le manifestazioni di illegalità più direttamente attinenti ai fenomeni di illegalità diffusa o connessi comunque al degrado urbano.

In questo senso, i dati riguarderanno elaborazioni sul numero dei reati, anche di natura contravvenzionale, di cui agli artt. 600-*octies*, 624, 624-*bis*, 633, 634, 635, 639, 659, 687, 688, 689 e 726 c.p. nonché i reati di vendita, offerta e cessione di stupefacenti, di cui all'art. 73, comma 1, del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avuto riguardo ad eventuali, specifiche esigenze di analisi di contesto in tema di sicurezza integrata e urbana delle singole realtà territoriali, potrà essere verificata la possibilità, sentito il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il tramite del Gabinetto del Ministro, di individuare, ai fini dello scambio informativo, elaborazioni sul numero di altre tipologie di reato, ove in possesso o comunque già predisposte dallo stesso Dipartimento della Pubblica Sicurezza per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Allo scopo di ampliare gli strumenti di analisi, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno prevedere l'avvio di progetti volti a realizzare sistemi informativi capaci di fornire una visione georeferenziata dell'andamento dei reati di criminalità diffusa e predatoria su scale territoriali anche circoscritte alla dimensione del quartiere.

Tali iniziative, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, dovranno prevedere l'alimentazione dei predetti sistemi da parte della Polizia locale e delle Forze di polizia che potranno fruirne per sviluppare analisi e pianificazioni degli interventi da dispiegarsi sulle realtà monitorate, nonché apposite modalità di monitoraggio.

Oltre questi dati di contesto, lo scambio informativo tra la polizia locale e le Forze di polizia si svilupperà a livello operativo.

Da questo punto di vista, la vigente legislazione prevede una serie di mirate possibilità di accesso al richiamato CED Interforze in favore del personale dei Corpi e servizi di Polizia locale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

Tali possibilità sono calibrate sulle funzioni di prevenzione e controllo demandate a tali Corpi e servizi.

Richiamato il principio, più volte ribadito dal Garante per la protezione dei dati



personali, secondo cui i trattamenti dei dati di polizia sono ammessi solo nei casi e per le finalità stabiliti da specifiche disposizione di legge, il Ministero dell'Interno accelererà le iniziative di propria competenza per consentire alla Polizia locale di sfruttare al massimo le possibilità di consultazione e inserimento di dati nel ripetuto CED, previste dalle vigenti disposizioni.

Sempre nell'ottica di agevolare la massimizzazione delle opportunità previste dall'ordinamento, le Regioni e le Province autonome potranno prevedere, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 14/2017, interventi per sostenere, anche dal punto di vista finanziario, l'attivazione dei collegamenti al CED Interforze da parte dei Corpi e servizi di polizia locale dei Comuni più interessati ai fenomeni di criminalità diffusa ovvero dei Comuni con più limitate capacità di spesa.

Naturalmente, lo scambio informativo dovrà avere un carattere bidirezionale, ben potendo i Comuni e le Polizie locali mettere a disposizione patrimoni informativi utili alle Autorità di pubblica sicurezza e alle Forze di polizia per l'assolvimento dei compiti loro riservati.

Le iniziative su questo versante - da definirsi sul piano delle modalità di concreto svolgimento anche attraverso gli accordi di cui al ricordato art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017- potranno riguardare innanzitutto la possibilità per le Forze di polizia di accedere ai dati anagrafici della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, ai sensi dell'art. 37 del regolamento anagrafico di cui al DPR 30 maggio 1989, n. 223, e fermo restando il rispetto, da parte dei comuni delle disposizioni attuative dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'articolo 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179; convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221

In questo contesto, premessa la necessità di un coinvolgimento dei comuni interessati, potrà essere contemplata anche la possibilità di prevedere l'attivazione di collegamenti capaci di consentire la consultazione informatica dei sistemi relativi alle carte di identità rilasciate, fermo restando il rispetto, da parte dei comuni, delle disposizioni attuative della carta d'identità elettronica prevista dall'articolo 10, D.L. 18 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

Ulteriori versanti sui quali i predetti accordi potranno focalizzare l'attenzione riguarderanno l'accesso alle banche dati comunali relative al rilascio delle autorizzazioni ovvero delle segnalazioni certificate di inizio di attività afferenti al settore del commercio. Sempre in questo ambito e, comunque nei limiti consentiti dalle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali e dei trattamenti per finalità di polizia, potrà essere valutata l'attivazione in favore delle Forze di polizia di analoghe possibilità di accesso alle banche dati rilevanti per lo svolgimento delle attività di natura info-investigativa, quali quelli concernenti "l'anagrafe" degli utenti dei servizi pubblici resi dalle società controllate dalle Regioni e dagli Enti Locali e delle altre aziende municipalizzate.

Inoltre nella prospettiva di mettere a disposizione dei Prefetti ogni ragguaglio utile ai fini della determinazione delle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili (art. 11 del D.L. n. 14/2017) - gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge potranno prevedere iniziative volte a permettere la comunicazione di dati riguardanti la gestione dell'*housing* sociale, detenuti dai competenti Enti di emanazione regionale.

Lo scambio informativo potrà risultare prezioso non solo in un'ottica di prevenzione securitaria, ma anche per quelle attività che le Forze di polizia svolgono



quotidianamente per tutelare le fasce più deboli e fragili della cittadinanza.

In quest'ottica - che si pone in linea con le indicazioni in tema d'inclusione sociale recate dall'art. 2, comma *l-bis*, del decreto legge - potranno essere previste forme di accesso agevolato da parte delle Forze di polizia ai dati gestiti dagli Uffici della Polizia locale su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, delle Prefetture e di altri Enti relativamente alla tutela dei minori, all'osservanza degli obblighi scolastici e alle richieste di contributi o altre forme di sostegno.

#### **4. INTERCONNESSIONE DELLE SALE OPERATIVE DELLA POLIZIA LOCALE E DELLE FORZE DI POLIZIA**

Il "segmento" dell'interconnessione delle sale operative della Polizia locale con quelle delle Forze di polizia rappresenta uno dei terreni di "elezione" dove si registrano significativi esempi di sinergie e collaborazioni che stanno alla base di un' incisiva attuazione delle politiche di sicurezza integrata. La messa a sistema delle "centrali di comunicazione, comando e controllo" rappresenta del resto un "punto di arrivo" ormai necessitato per effetto della graduale estensione all'intero territorio nazionale del Numero unico di emergenza europeo 112 (cd."112 NUE"), per la cui realizzazione l'art. 14 del D.L. n. 14/2017 prevede specifiche misure di sostegno in favore delle Regioni.

A tal riguardo, occorre sottolineare che, in base all'art. 6 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il Ministero dell'Interno provvederà, entro il 12 settembre 2018, a stipulare con le Regioni accordi finalizzati a garantire l'uniforme passaggio alla numerazione unica di emergenza.

Il perfezionamento di questa prospettiva richiederà un adeguamento delle infrastrutture comunicative sia delle Forze di polizia, che delle Polizie locali dei Comuni che via via saranno interessate al progetto che dovrà essere portato a compimento secondo *standard* tecnologici avanzati e comuni.

Nell'ambito della cornice definita attraverso i poteri di indirizzo e di coordinamento esercitati dal Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, a mente dell'art. 75-*bis* del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 14/2017 potranno promuovere l'adozione di misure di sostegno nei confronti anche dei Comuni per l'implementazione di interventi di adeguamento tecnologico delle "centrali" esistenti ovvero per la creazione di nuove.

In questo contesto, i predetti accordi potranno contemplare incentivi per il passaggio a sistemi di conduzione in comune delle sale operative delle Polizie municipali che, soprattutto per quanto concerne i servizi di Polizia locale dei Comuni di più contenute dimensioni, rappresenteranno il volano per il definitivo passaggio o il consolidamento di una gestione associata delle funzioni dei compiti di polizia locale.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza costituirà il punto di riferimento statale in materia anche al fine dell'emanazione delle coordinate tecniche.

L'adozione di *standard* comuni è del resto la migliore premessa per la realizzazione di collegamenti e connessioni dirette tra le sale operative della Polizia locale e quelle delle Forze di polizia a competenza generale.

Tali collegamenti e connessioni dovranno essere realizzati, come più volte ribadito dal D.L. n. 14/2017, nel rispetto delle competenze e dei ruoli assegnati dall'ordinamento a ciascuno degli attori istituzionali delle politiche per la sicurezza integrata.



Essi, pertanto, andranno calibrati e commisurati in termini tali da permettere alle Polizie locali il migliore espletamento delle attività relative ai propri compiti istituzionali. Ciò del resto, in coerenza con i principi, già sopra richiamati, di necessità e proporzionalità dei trattamenti di dati personali, inevitabilmente destinati a venire all'evidenza nel quotidiano dispiegamento dei compiti di pronto intervento coordinati dalle centrali operative.

#### 5. UTILIZZO IN COMUNE DEI SISTEMI DI SICUREZZA TECNOLOGICA FINALIZZATI AL CONTROLLO DELLE AREE E DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A RISCHIO

Come si è anticipato, un altro fronte sul quale dovranno svilupparsi le politiche per la sicurezza integrata riguarda l'utilizzo in comune dei sistemi che garantiscono il controllo tecnologico del territorio.

In questi anni si è assistito ad importanti investimenti sul versante degli apparati di videosorveglianza sia da parte degli Enti locali che da parte del "sistema di pubblica sicurezza" dello Stato. Ciò ha dato luogo a "circuiti" non sempre in grado di dialogare "tra loro".

Il perseguimento dell'obiettivo di un utilizzo in comune degli apparati tecnologici in questione, indicato dall'art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. n. 14/2017, richiede come *prius* logico la realizzazione di una *reductio ad unitatem* ed omogeneizzazione dei vari sistemi.

In questo senso la disposizione avvalorava gli sforzi intrapresi con la Direttiva del Ministro dell'Interno del 2 marzo 2012, ribadita dalla successiva direttiva del 30 aprile 2015, con la quale è stata varata la "piattaforma della videosorveglianza integrata", con l'obiettivo di arrivare ad una standardizzazione dei progetti di videosorveglianza attivati nelle aree urbane.

Proseguendo su questa falsariga, i Prefetti imprimeranno ulteriore impulso al costante monitoraggio dei sistemi già installati o di prossima installazione da parte dei Comuni, avvalendosi del supporto del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la valutazione dei progetti. Conformemente alle previsioni recate dall'art. 20 della legge n. 121/1981, sarà fondamentale che alle sedute del predetto Comitato partecipino i Sindaci dei Comuni interessati che potranno fornire i migliori contributi per la realizzazione delle finalità perseguite dagli stessi progetti anche ai fini della coerenza tecnica con i parametri di interoperabilità definiti con l'apposito allegato alla predetta direttiva del 2 marzo 2012.

Il monitoraggio dovrà altresì puntare alla completa "mappatura" dei sistemi esistenti, al fine di realizzare una razionale copertura del territorio, in grado di assicurare il videocontrollo dei luoghi "a rischio" anche sul piano dei fenomeni di degrado urbano o di criminalità diffusa. Sempre in una logica di continuità con le iniziative intraprese, è fondamentale che siano adottati *standard* ed apparati in grado di realizzare un diretto collegamento con le Sale operative delle Forze di polizia.

Declinazioni più di dettaglio relativamente ai criteri per la dislocazione e l'impiego degli apparati di videosorveglianza sul territorio dei Comuni e sui progetti di partenariato che potranno essere sviluppati con altri soggetti anche privati saranno definite attraverso le "Linee guida" per la sicurezza urbana di cui all'art. 5, comma 1, del D.L. n. 14/2017.

Il passaggio a sistemi improntati a *standard* tecnici comuni crea le indispensabili condizioni di interoperabilità che sono il presupposto ineludibile per l'utilizzo in comune degli apparati.





In questo senso, gli Enti locali potranno accedere alle risorse stanziare, per il triennio 2017 - 2019, sul fondo speciale previsto dall'art. 5, comma 2-ter, del D.L. n. 14/2017, per la cui attivazione il Ministero dell'Interno accelererà le procedure per l'adozione dei necessari provvedimenti attuativi.

A tali misure potranno aggiungersi anche gli interventi delle Regioni, nell'ambito delle iniziative che esse avvieranno, sulla base del ricordato art. 3, comma 2, del decreto-legge.

Il quadro di dettaglio delle modalità di utilizzo in comune dei sistemi, che potrà essere definito anche in sede di accordo, dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Codice per la protezione dei dati personali e dalle linee-guida dell'Autorità Garante.

In questo senso, occorre tenere presente che i sistemi di videosorveglianza attivati dalle Forze di polizia rispondono alle finalità di prevenzione generale dei reati e di salvaguardia della sicurezza pubblica. Essi, pertanto, sono utilizzabili per finalità di contrasto a fenomeni delittuosi o di prevenzione delle possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica di esclusiva competenza statale che esorbitano l'ambito della sicurezza urbana, come definita dall'art. 4 del D.L. n. 14 del 2017.

Tenuto conto di ciò, l'utilizzazione in comune dei sistemi dovrà avvenire in ossequio al principio del "rispetto delle rispettive competenze", in più momenti ribadito dal decreto-legge, e a quelli di "pertinenza e non eccedenza" dei trattamenti dei dati personali rispetto ai compiti istituzionali assegnati, sanciti dal ricordato "Codice della *privacy*".

In sede di applicazione pratica l'utilizzazione in comune degli apparati di videosorveglianza e, quindi, delle immagini riprese avverrà in maniera selettiva, garantendo alla Polizia locale di disporre degli apparati delle Forze di polizia dislocati nelle aree urbane dove si presentano i fenomeni rilevanti per la sicurezza urbana o che comunque appaiono di interesse per l'assolvimento degli specifici compiti istituzionali demandate alle stesse Polizie locali.

Con la stessa logica, saranno individuati gli apparati di videosorveglianza attivati dagli Enti locali, rilevanti per le attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica riservate alle Forze di polizia.

La Direzione Centrale della Polizia Criminale costituirà il punto di riferimento per l'emanazione degli atti di indirizzo volti a favorire l'utilizzo comune tra Forze di polizia e Polizia locale dei sistemi tecnologicamente avanzati di controllo del territorio, nel rispetto delle specifiche competenze.

## **6. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE INTEGRATO**

L'integrazione delle politiche pubbliche destinate a "costruire" un efficace sistema di sicurezza integrata non può prescindere dalla creazione di un bagaglio culturale professionale condiviso dal personale delle Forze di polizia e delle Polizie locali nei settori dove essi sono chiamati ad operare congiuntamente.

Proprio la realizzazione di un bagaglio di conoscenze comuni rappresenta lo strumento capace di porre i presupposti per fluidificare le sinergie nel momento dell'impiego operativo, garantendo margini di maggiore efficacia risolutiva degli interventi da dispiegare.

In questo senso, l'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. n. 14/2017 prevede l'attivazione di sedi di aggiornamento professionale che, nella logica ispiratrice del provvedimento e in un'ottica di massima valorizzazione dell'apporto delle Polizie locali sul tema della sicurezza integrata e di quella urbana, dovranno concentrarsi su materie ed argomenti di



interesse comune.

In questo senso, appare possibile ipotizzare lo sviluppo sia su materie dove la compartecipazione ai servizi di prevenzione e controllo costituisce un'acquisizione consolidata - come nel caso della disciplina della circolazione stradale - sia su argomenti più nuovi, suggeriti dall'evoluzione del quadro normativa o giurisprudenziale ovvero dall'esperienza operativa.

Vale la pena ricordare, a tal riguardo, le iniziative avviate congiuntamente tra le Forze di Polizia e le Polizie Locali. Tra queste, si segnala l'esperienza promossa dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per la Pubblica Sicurezza denominata Sistema di Formazione on line per le Forze dell'ordine - SISFOR.

Un ruolo fondamentale per l'individuazione del "fabbisogno formativo" è assicurato dalle Regioni alle quali, a mente dell'art. 6, comma 1, n. 2, della legge n. 65/1986 compete promuovere le iniziative per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale delle Polizie locali.

Le Regioni - secondo percorsi individuati nell'ambito della propria autonomia legislativa e amministrativa - saranno dunque il principale interlocutore per avviare le procedure dirette a concordare l'avvio dei progetti di aggiornamento professionale, interfacciandosi con gli enti locali di volta in volta interessati e l'Amministrazione della pubblica sicurezza e più specificamente con l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia.

Quest'ultimo assolverà un'analoga funzione di raccordo, procedendo a vagliare, d'intesa con le competenti Strutture delle Forze di polizia, sia le proposte pervenute, sia le esigenze di formazione congiunta, sia il livello di fattibilità delle iniziative, alla luce anche delle altre priorità emergenti. Sulla base di queste interlocuzioni, potranno essere concordate apposite intese formali che dovranno prevedere anche la ripartizione dei relativi oneri finanziari tra i diversi "attori istituzionali", secondo criteri proporzionati al numero di partecipanti da essi espressi.

Le intese definiranno altresì le soluzioni logistiche per lo svolgimento dei corsi, prevedendo che esse si concentrino in sede unica, onde evitare dispersioni di risorse.

Sulla base di queste indicazioni di ordine generale, gli accordi di cui all'art. 3, comma 1, potranno definire più nel dettaglio le iniziative volte ad incentivare la formazione del personale delle Polizie locali.

In questo senso, oltre all'aggiornamento professionale congiunto con il personale delle Forze di polizia, tali accordi potranno riguardare anche programmi in cui la formazione specificamente dedicata agli operatori di Polizia locale viene ad integrarsi con quella di altre professionalità, specializzate nei settori di prevenzione dei fenomeni di devianza sociale o nel campo della mediazione inter-culturale. In tali sedi, si dovrà aver cura di tenere distinto l'aggiornamento diretto al personale addetto al servizio di Polizia Municipale da quello rivolto ai Dirigenti di servizio.

## 7. INCLUSIONE SOCIALE

Coerentemente con le indicazioni stabilite dall'art. 2, comma *l-bis*, del D.L. n. 14/2017, gli accordi tra Stato, Regioni, Province Autonome ed Enti locali potranno anche contemplare iniziative preordinate ad attivare progetti di inclusione sociale, con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita e alla riqualificazione socio-culturale delle aree e dei "distretti" interessati, concentrando naturalmente l'attenzione su quelle più "in sofferenza".



In questo senso, i programmi di azione potranno valorizzare il patrimonio delle banche dati territoriali e la possibilità per le Amministrazioni interessate di sviluppare agevolate sinergie tra le competenze sanitarie, urbanistiche e del *welfare*.

Tra gli ambiti delle iniziative possibili, la pianificazione urbanistica potrà valorizzare i criteri di sicurezza urbana, così come definiti dal Rapporto Tecnico TC 14383-2 "Prevenzione della criminalità attraverso la progettazione urbana", approvato dal Comitato Europeo di Standardizzazione relativo ai principi e linee guida operative di prevenzione della criminalità e del disordine attraverso la progettazione degli edifici e la progettazione urbana. Le misure urbanistiche potranno inoltre promuovere l'uso sociale del territorio e migliorarne la fruibilità da parte della comunità, favorendo l'animazione degli spazi pubblici a fini di prevenzione. Lo spazio pubblico, attraverso il suo funzionamento, la sua gestione quotidiana e la sua positiva vitalità potrà essere, in quanto tale, strumento di mediazione e vettore efficace di vita sociale, destinato a facilitare il vivere collettivo.

La copertura del territorio da parte di operatori incaricati dell'animazione, sensibilizzazione, mediazione e inclusione sociale potrà inoltre garantire il contenimento delle tensioni, del sentimento di insicurezza, dei rischi, e migliorare la coesione sociale nonché la fruibilità ed il civile utilizzo dell'insediamento urbano.

Potranno essere favoriti programmi di mediazione e di risoluzione amichevole dei conflitti per creare e ripristinare i rapporti sociali, ove deteriorati e prevenire forme di violenza. Le azioni di prevenzione saranno finalizzate ad incoraggiare nelle città la partecipazione attiva dei cittadini all'attuazione di azioni concrete nell'ambito delle politiche sociali, giovanili, culturali, urbanistiche, e alla loro valutazione sistematica.

In particolare potranno essere promosse le misure di sviluppo della comunità, che comprendono interventi indirizzati alla ricostituzione della dimensione comunitaria e al miglioramento complessivo delle condizioni sociali, abitative e dei servizi.

Le misure di prevenzione sociale andranno favorite in ambito educativo al fine di attribuire un ruolo pro-attivo delle scuole nel promuovere una cultura della prevenzione basata, fin dalla più tenera età, sull'educazione alla cittadinanza e alla legalità, sullo sviluppo della mediazione tra pari, su programmi che affrontino le questioni di genere e, per quanto riguarda il personale, sullo sviluppo di competenze per la gestione dei conflitti quotidiani, così come delle situazioni di crisi. Unitamente potranno essere promossi percorsi di valorizzazione delle misure riparatorie, in quanto parte integrante del processo educativo all'interno degli stessi istituti scolastici, nonché sulla questione fondamentale dell'accompagnamento delle vittime e della riparazione dei danni causati.

L'obiettivo della prevenzione, in ambito precoce, potrà inoltre intervenire con misure di contenimento dei rischi durante i diversi stadi di sviluppo delle persone "a rischio", con varie strategie, in contesti differenti, ma principalmente nella scuola, nella famiglia, nella comunità. È in questo quadro che potranno in particolare essere sviluppate pratiche di intervento quali assistenza e *counselling* per migliorare le capacità genitoriali delle famiglie e interventi nelle scuole sui minori a rischio.

In tale quadro di interventi, andrà promosso un approccio di genere in tutte le politiche di sicurezza, ponendo l'accento sul fatto che non devono essere considerate come politiche specifiche e separate dalle azioni di prevenzione sociale poste in essere a livello locale.





**Legge Regionale 1 aprile 2015, n. 6**

**Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana**

*(BURL n. 14, suppl. del 02 Aprile 2015)*

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-04-01;6

**TITOLO I**

*DISPOSIZIONI GENERALI*

**Art. 1**

*(Finalità e oggetto)*

1. La Regione pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza.
2. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, l'esercizio associato della funzione di polizia locale, gli interventi integrati per la sicurezza urbana promossi dalla Regione, il sostegno alle collaborazioni tra polizia locale e i soggetti pubblici e privati operanti nel settore della sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale.
3. La Regione promuove il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'ente locale da cui dipende il personale, per l'erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza.

**Art. 2**

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intende per:
  - a) 'funzione di polizia locale': l'insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, quale elemento fondamentale della società civile e condizione essenziale per il suo sviluppo;
  - b) 'servizio di polizia locale': il servizio pubblico non economico organizzato e gestito dall'ente locale per erogare la funzione di polizia locale in modo efficiente, efficace e con continuità operativa;
  - c) 'personale appartenente al servizio di polizia locale': il personale assegnato a tale servizio in via continuativa, che assicura l'erogazione della funzione di polizia locale nell'ambito delle attribuzioni date dall'ordinamento legislativo e nei limiti territoriali di competenza dell'ente;
  - d) 'soggetto erogatore della funzione di polizia locale': il comune e gli altri enti locali, diversi dal comune, che svolgono la funzione di polizia locale di cui sono titolari a mezzo di servizio appositamente organizzato;
  - e) 'sicurezza urbana': il bene pubblico da tutelare, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), che ha definito il concetto di sicurezza urbana ai sensi del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.

**Art. 3*****(Politiche integrate di sicurezza urbana)***

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate dall'articolo 1, promuove:
  - a) la collaborazione istituzionale con gli enti locali, territoriali e statali, mediante la stipulazione di accordi, in modo da assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto, efficaci interventi di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale, sicurezza stradale e protezione civile sull'intero territorio regionale;
  - b) sentiti ANCI Lombardia e le altre associazioni degli enti locali della Lombardia, l'integrazione e la condivisione delle banche dati regionali e degli enti locali per l'interoperabilità e la cooperazione sulla polizia amministrativa;
  - c) lo scambio di informazioni e dati con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici locali per la conoscenza dei fenomeni criminali e delle situazioni di degrado presenti sul territorio regionale;
  - d) l'istituzione di corpi di polizia locale anche a carattere sovra comunale o metropolitano in grado di erogare con continuità ed efficacia la funzione;
  - e) l'integrazione delle politiche di sicurezza con le altre politiche di competenza regionale tra cui le politiche sociali, della salute, del territorio, dell'ambiente, al fine di migliorarne l'efficacia.
  - f) **(1)**
2. Gli accordi di collaborazione istituzionale contengono, in particolare:
  - a) l'analisi delle specifiche problematiche del territorio interessato e l'individuazione degli ambiti d'intervento;
  - b) gli obiettivi da perseguire, i risultati attesi e gli indicatori per il monitoraggio degli stessi;
  - c) la pianificazione degli interventi e i relativi tempi di attuazione.

**TITOLO II*****COMPITI E FUNZIONI DEI SOGGETTI ISTITUZIONALI*****Art. 4*****(Enti locali)***

1. Gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
  - a) la promozione e la gestione di progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza urbana promossi ai sensi dell'articolo 27, comma 2;
  - b) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche all'interno di un programma più vasto di politiche di sicurezza urbana;
  - c) l'istituzione di efficienti servizi di polizia locale e, nell'ambito delle proprie competenze, l'espletamento delle attività per un efficace controllo del territorio a garanzia della sicurezza urbana;
  - d) la promozione di attività di formazione professionale rivolta a operatori pubblici, del privato sociale e del volontariato in tema di sicurezza urbana, avuto particolare riguardo alla formazione congiunta tra operatori della pubblica amministrazione e del volontariato e operatori delle forze dell'ordine;
  - e) la promozione di percorsi formativi presso le scuole, in collaborazione con la polizia locale, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità;
  - f) lo sviluppo di collaborazioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività di educazione alla convivenza, rispetto della legalità, mediazione dei conflitti e aiuto alle vittime di reato;
  - g) lo svolgimento di azioni positive, quali campagne informative, interventi di riqualificazione urbana, politiche di riduzione del danno e di mediazione culturale e sociale, promozione della vigilanza di quartiere, promozione di attività di animazione sociale in zone a rischio e ogni altra azione finalizzata a ridurre l'allarme sociale, la criminalità e gli atti incivili.
2. La Città metropolitana di Milano promuove, d'intesa con i comuni interessati, un sistema coordinato di gestione del servizio di polizia locale per un più efficace controllo del territorio metropolitano mediante lo scambio informativo, l'interconnessione delle sale operative e la reciproca collaborazione ai fini dell'ottimale esercizio delle funzioni in materia di mobilità sostenibile, di viabilità e di regolazione della circolazione stradale di competenza.

**3.** Gli enti locali, anche in forma associata, comunicano alla struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale, di cui all'articolo 15, gli accordi stipulati con l'autorità di pubblica sicurezza e finalizzati alla collaborazione della polizia locale, con particolare riguardo allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati, all'interconnessione delle sale operative e alla collaborazione per il controllo del territorio, per permettere un adeguato monitoraggio degli accordi a livello regionale.

### **Art. 5** **(Regione)**

**1.** La Regione:

- a) promuove e sostiene, anche con strumenti finanziari, la realizzazione dei progetti per la sicurezza urbana e incentiva la realizzazione dei patti locali di sicurezza;
- b) fornisce sostegno all'attività operativa, di formazione e di aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza;
- c) sviluppa l'integrazione della polizia locale nel sistema di protezione civile;
- d) promuove lo svolgimento in forma associata della funzione di polizia locale e il coordinamento tra i servizi;
- e) fornisce supporto giuridico amministrativo agli enti locali nelle materie afferenti le funzioni di polizia locale;
- f) realizza attività di ricerca e documentazione sul tema della sicurezza urbana e sulle tematiche attinenti la prevenzione e la repressione dei reati;
- g) promuove l'attività di formazione in particolare presso le scuole, per la diffusione della cultura della sicurezza, della prevenzione e della legalità, in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento;
- h) promuove la sicurezza stradale attraverso interventi integrati sulle persone e sulle infrastrutture e per fornire aiuto e assistenza alle vittime della strada;
- i) istituisce un fondo per gli oneri di difesa in procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale;
- j) favorisce la cooperazione con le forze di polizia dello Stato anche a livello decentrato, per promuovere politiche integrate e partecipate di sicurezza;
- k) realizza campagne di informazione e di sensibilizzazione all'educazione civica al fine di contrastare lo sviluppo di fenomeni di devianza e di contenere la diffusione di comportamenti antisociali;
- l) promuove intese tra regioni, per lo scambio di esperienze e informazioni per migliorare il contributo delle polizie locali nell'affiancare le forze dell'ordine per il contrasto alla criminalità organizzata.

### **TITOLO III**

#### **SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI**

### **Art. 6** **(Principi organizzativi generali)**

- 1.** Ogni ente locale in cui è istituito un servizio di polizia locale deve assicurare che lo stesso sia organizzato con modalità tali da garantirne l'efficienza e l'efficacia.
- 2.** La Giunta regionale, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali e delle disposizioni della presente legge, definisce i criteri organizzativi generali cui gli enti locali possono attenersi per lo svolgimento del servizio di polizia locale ai sensi del comma 1, lettera a), dell'articolo 24.
- 3.** Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o associata, conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente e dalla presente legge.
- 4.** Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo.

5. Gli operatori di polizia locale si suddividono in agenti, sottufficiali e ufficiali. Gli operatori di polizia locale non possono essere destinati stabilmente a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge.

### **Art. 7**

#### ***(Dotazione organica)***

1. Per la gestione efficace ed efficiente del servizio di polizia locale, l'ente locale determina la dotazione organica tenendo conto delle condizioni demografiche, morfologiche, economiche e sociali del proprio territorio.
2. Gli enti locali, singoli o associati, nei quali il servizio di polizia locale sia espletato da almeno sette operatori, possono istituire un corpo di polizia locale la cui figura apicale è un comandante; diversamente, ove il numero degli operatori sia inferiore a sette, può essere istituito il servizio di polizia locale ove la figura apicale è un responsabile di servizio.
3. La Regione promuove, attraverso i finanziamenti di cui all'articolo 26, la costituzione di corpi di polizia locale con una dotazione organica non inferiore a diciotto operatori, che assicurino la continuità del servizio con almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo individuato autonomamente da ogni ente interessato.

### **Art. 8**

#### ***(Gestione associata della funzione di polizia locale)***

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle prescrizioni normative sullo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, individua, sentito il Consiglio delle autonomie locali, la dimensione territoriale adeguata per l'esercizio della funzione di polizia locale, secondo i seguenti criteri generali:
  - a) ponderazione delle specificità territoriali;
  - b) rispetto della contiguità territoriale, salvo deroghe;
  - c) conseguimento dell'efficacia, continuità e adeguatezza del servizio.
2. Fermi restando gli obblighi per i comuni, discendenti dall'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la Regione incentiva la gestione associata della funzione di polizia locale principalmente attraverso le unioni di comuni.
3. Nella gestione associata della funzione di polizia locale deve essere conferito l'insieme delle funzioni, così come individuate all'articolo 13.
4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni di direzione e vigilanza. Gli enti locali, che esercitano in forma associata la funzione di polizia locale, definiscono in particolare:
  - a) la durata, non inferiore a cinque anni, della forma associativa prescelta;
  - b) l'ente cui è delegata la gestione in forma associata della funzione di polizia locale, nell'ipotesi di gestione associata mediante convenzione;
  - c) le modalità di consultazione di ciascun ente;
  - d) i criteri di ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio della funzione associata;
  - e) gli apporti finanziari, di mezzi e di personale degli enti aderenti e le modalità di utilizzo delle relative risorse nel territorio di ciascun ente;

f) le modalità di recesso degli enti partecipanti e di suddivisione delle risorse apportate in caso di scioglimento della gestione associata.

5. Nel caso di scioglimento o di recesso dalla forma associativa prima del termine di cinque anni, le amministrazioni uscenti sono tenute alla restituzione pro quota dei finanziamenti regionali ricevuti.

### **Art. 9**

#### ***(Accordi tra enti locali per servizi esterni di supporto e di soccorso)***

1. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso gli operatori sono soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

2. Laddove le esigenze operative lo consentano, le polizie locali svolgono su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e informazione aventi ad oggetto la sicurezza urbana, stradale e ambientale.

### **Art. 10**

#### ***(Prestazioni degli operatori)***

1. Gli operatori di polizia locale svolgono le funzioni previste dalle leggi, dai regolamenti, dalle ordinanze e dagli altri provvedimenti amministrativi e sono tenuti a eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

2. Gli operatori di polizia locale svolgono i servizi esterni di pattugliamento non ordinari, così come definiti da apposito regolamento dell'ente, in numero di almeno due, collegati permanentemente alla centrale radio per eventuale supporto.

3. Nell'espletamento dei servizi d'istituto, gli operatori di polizia locale, subordinati funzionalmente all'autorità giudiziaria come ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e tenuti al rispetto delle disposizioni impartite dal comando, conservano autonomia operativa.

### **Art. 11**

#### ***(Requisiti e funzioni dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)***

1. Gli incarichi di comandante del corpo e di responsabile di servizio sono affidati, anche in via temporanea, a soggetti di comprovata professionalità ed esperienza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.

2. Il comandante e il responsabile di servizio assumono lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale.

3. Il comandante e il responsabile di servizio sono figure apicali del servizio di polizia locale e dipendono funzionalmente dall'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).

4. Il comandante e il responsabile di servizio sono responsabili per l'impiego operativo e tecnico degli operatori direttamente ed esclusivamente verso l'organo che nel comune o negli altri enti locali, diversi dal comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della l. 65/1986.



5. Il comandante e il responsabile di servizio, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e operativa propria dell'ente locale, curano la disciplina e l'addestramento del personale appartenente alla polizia locale, nonché la corretta applicazione delle direttive ricevute dal sindaco o dagli organi corrispondenti degli enti locali, diversi dal comune.

### **Art. 12**

#### ***(Elenco dei comandanti e dei responsabili di servizio di polizia locale)***

1. E' istituito presso la competente direzione della Giunta regionale l'elenco dei comandanti e responsabili di servizio di polizia locale, con evidenziato il percorso formativo e professionale individuale. L'elenco è composto da tre sezioni:
  - a) una sezione per comandanti ufficiali direttivi;
  - b) una sezione per comandanti ufficiali dirigenti;
  - c) una sezione per responsabili di servizio.
2. E' facoltà degli enti locali servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per l'individuazione di soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso i servizi di polizia locale della Lombardia. La gestione dell'elenco, la raccolta e la conservazione dei dati personali avviene nel rispetto della sicurezza e privacy connessi alla normativa in materia di gestione dei dati personali.
3. Requisito per l'iscrizione all'elenco è aver concluso con esito positivo l'apposito corso di qualificazione per comandante o responsabile di servizio presso l'Accademia per gli ufficiali e i sottoufficiali di polizia locale di cui all'articolo 35.
4. In fase di prima applicazione, l'iscrizione alle sezioni a), b) e c) dell'elenco di cui al comma 1 è subordinata al possesso di esperienza nei comandi o servizi di polizia locale di almeno due anni negli ultimi cinque, con il ruolo professionale di cui alla sezione nella quale viene richiesta l'iscrizione.
5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità d'iscrizione e di tenuta dell'elenco di cui al comma 1, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 13**

#### ***(Funzione di polizia locale)***

1. La funzione di polizia locale, quale insieme delle funzioni rese alla collettività per il controllo del territorio e per rispondere alle esigenze di rispetto della legalità, comprende le funzioni di polizia amministrativa, polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei limiti di cui alle vigenti leggi.
2. La polizia locale è parte del sistema di protezione civile e presta ausilio e soccorso in ordine a ogni tipologia di evento che pregiudichi la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del territorio e l'ordinato vivere civile.
3. Le funzioni di polizia amministrativa locale, di cui all'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dalle polizie locali e dai soggetti pubblici operanti nel territorio della Regione, che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell'ente di appartenenza dell'operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

4. Le funzioni di polizia giudiziaria, previste dalla legge, sono svolte dai corpi e servizi di polizia locale assicurando lo scambio informativo e la collaborazione con gli altri comandi di polizia locale e con le forze di polizia dello Stato.
5. Le funzioni di polizia stradale sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le modalità fissate dall'ordinamento giuridico.
6. Le funzioni di polizia tributaria sono espletate dai corpi e servizi di polizia locale secondo le indicazioni dell'ente di appartenenza, in ordine ai tributi locali e con le modalità fissate dalla legge.
7. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, previste dalla normativa statale, i corpi e servizi di polizia locale pongono il presidio del territorio tra i loro compiti primari, al fine di concorrere a garantire, con le forze di polizia dello Stato, la sicurezza urbana degli ambiti territoriali di riferimento.(2)

#### **Art. 14**

##### ***(Organizzazione e competenze di polizia amministrativa)***

1. La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici che svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative organizzano le loro strutture uniformandosi ai criteri di efficienza, efficacia e continuità operativa per potenziare le capacità di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi.
2. La competenza per la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di infrazione, l'applicazione di una sanzione amministrativa è degli organi espressamente abilitati dalla normativa vigente all'accertamento di violazioni amministrative. Gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali possono avvalersi di proprio personale con funzioni di polizia amministrativa locale nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento.
3. Gli enti cui competono la vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 possono abilitare con atto regolamentare i propri dipendenti all'esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni di natura amministrativa.
4. Gli agenti accertatori devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che attesti l'abilitazione alle funzioni di accertamento, da esibirsi in occasione dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa. La Giunta Regionale disciplina il documento tipo.
5. La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale di cui all'articolo 15 rileva periodicamente le attività di polizia amministrativa svolte a livello regionale e gestisce la banca dati relativa.
6. La Giunta Regionale promuove corsi base per formare i pubblici dipendenti addetti al servizio di agente accertatore.

#### **TITOLO IV**

##### ***PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO TRA SERVIZI DI POLIZIA LOCALE***

#### **Art. 15**

##### ***(Struttura regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)***

1. La Giunta regionale, nell'ambito della propria organizzazione, costituisce apposita struttura per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale.
2. La struttura regionale di cui al comma 1, in particolare:
  - a) promuove l'attivazione di interventi operativi di nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16, che svolgono, previo accordo tra le amministrazioni interessate, le attività di monitoraggio e controllo del territorio e altre specifiche funzioni di polizia locale;(3)

- b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne cura la diffusione;
- c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale, in particolare, sulle modalità per la gestione associata del servizio, sulla realizzazione e gestione di sistemi informativi uniformi, sulle procedure operative per l'espletamento del servizio, sugli strumenti e mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il loro coordinamento, nonché sull'adozione di una modulistica unica.
- 3.** Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, la struttura regionale si avvale di un Comitato tecnico composto dai comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo e da quattro ufficiali di polizia locale, con almeno otto anni di anzianità di servizio in corpi di polizia locale, designati dal Consiglio delle autonomie locali. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, ai lavori del Comitato vengono invitati anche altri appartenenti alle polizie locali, diversi da quelli indicati al primo periodo e rappresentanti del Ministero dell'interno, per consentire al Comitato di raccogliere ulteriori dati ed elaborare proposte.
- 4.** La Giunta regionale definisce costituzione, durata e modalità di funzionamento del Comitato tecnico, che si riunisce almeno una volta all'anno. Per la partecipazione al Comitato tecnico non è previsto alcun compenso né rimborso spese.
- 5.** La struttura regionale per la promozione del coordinamento tra i servizi di polizia locale comunica alle forze dell'ordine competenti per territorio l'attivazione e gli esiti degli interventi operativi dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16.
- 6.** La medesima struttura regionale individua strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e servizi di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione istituzionale a mezzo internet e a mezzo stampa.

### **Art. 16**

#### ***(Interventi operativi di nuclei di polizia locale)***

- 1.** La struttura regionale di cui all'articolo 15, attraverso specifici strumenti finanziari, promuove l'attivazione di nuclei che sono l'insieme di risorse umane e strumentali utilizzate per interventi operativi a seguito di esigenze, anche emergenziali, di sicurezza urbana, polizia amministrativa, tutela ambientale e sicurezza stradale che emergono sul territorio regionale.
- 2.** In riferimento alle esigenze di cui al comma 1, i nuclei si compongono di operatori qualificati di polizia locale individuati tramite gli appositi elenchi di cui all'articolo 33, comma 4, suddivisi per specialità di impiego. Il personale di polizia locale mantiene la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
- 3.** L'accordo di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 15, specifica, tra l'altro, l'autorità locale che impartisce le indicazioni operative al nucleo, il trattamento economico degli operatori e la modulistica da adottare.
- 4.** Per promuovere l'attivazione dei nuclei presso la struttura regionale di cui all'articolo 15, la Regione si avvale di qualificate risorse professionali appartenenti alla struttura stessa o, attraverso l'istituto del distacco, di personale con un profilo tecnico specialistico altamente qualificato, appartenente ai ruoli della polizia locale. Il distacco viene regolato previo accordo con l'ente di appartenenza al fine di definire i tempi, i rapporti e la ripartizione degli oneri economici, previdenziali e assistenziali.
- 5.** Sulla base di diversi ambiti tematici, si distinguono i seguenti nuclei:
- a) nucleo di sicurezza urbana: in collaborazione con gli enti locali e le forze di polizia dello Stato, monitora, anche attraverso un sistema georeferenziato, le situazioni di criticità territoriale sovra comunali o metropolitane e sviluppa l'attuazione delle politiche in materia di sicurezza per migliorare la qualità della vita dei cittadini e favorire la coesione sociale;

- b) nucleo di polizia amministrativa: monitora la violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali; in particolare, rileva periodicamente le attività e il livello della qualità dei servizi di polizia locale erogati, ne valuta l'efficacia e individua strumenti per la loro incentivazione e per gli interventi operativi sul territorio;
- c) nucleo di tutela ambientale-ecologica: sviluppa operazioni afferenti al rispetto della normativa ambientale coordinandosi con i soggetti deputati alla prevenzione e al controllo in tale specifico ambito;
- d) nucleo di sicurezza stradale: opera per la prevenzione e la corretta applicazione delle norme afferenti al codice della strada e alle problematiche legate all'incidentalità stradale.

### **Art. 17**

#### ***(Tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale)***

1. È istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il tavolo di consultazione per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.
2. Il tavolo è presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è composto da:
  - a) i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana o loro delegati;
  - b) sei sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali, in rappresentanza dei sindaci di comuni non capoluogo di provincia, dei quali due in rappresentanza dei comuni con popolazione compresa tra cinquemila e quindicimila abitanti e due in rappresentanza dei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
3. Il dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 15 partecipa al tavolo di consultazione regionale per la promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale.
4. Il tavolo di consultazione costituisce sede di confronto per la realizzazione di politiche integrate di promozione del coordinamento tra servizi di polizia locale e in particolare per le modalità di gestione associata dei servizi ai fini della formulazione di proposte e pareri di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Il tavolo di consultazione si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente. Il tavolo di consultazione adotta un proprio regolamento interno che faciliti l'iniziativa dei suoi componenti.
5. In relazione a specifiche e contingenti esigenze, alle sedute del tavolo vengono invitati anche amministratori locali diversi da quelli indicati al comma 2.
6. La partecipazione al tavolo di consultazione non prevede l'erogazione di alcun compenso né rimborso spese.

### **Art. 18**

#### ***(Giornata della polizia locale regionale)***

1. È istituita la giornata della polizia locale regionale nella ricorrenza del santo patrono della polizia locale, San Sebastiano.
2. Nella giornata della polizia locale regionale, la Regione promuove l'organizzazione di una manifestazione da tenersi presso un ente locale per celebrare l'impegno delle polizie locali lombarde e per premiare gli operatori che si siano distinti per particolari meriti, tenuto conto delle candidature proposte dai comandi di polizia locale della Lombardia.
3. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche delle onorificenze e i criteri e le modalità per l'attribuzione delle onorificenze stesse.

### **Art. 19**

***(Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale)***

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, a domanda, soltanto gli enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

***Art. 20******(Monitoraggio della salute)***

1. Gli enti locali, ai fini della tutela della salute e della sicurezza degli operatori di polizia locale, applicano quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nell'ambito delle rispettive strutture di polizia locale, attivano il monitoraggio e la valutazione, anche ai fini della prevenzione, delle eventuali patologie connesse allo svolgimento delle funzioni e dei compiti della polizia locale.
2. Gli enti locali comunicano alla Regione gli esiti dei monitoraggi.
3. La Regione, in seno al Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7 del d.lgs. 81/2008, promuove confronti con ANCI sullo stato di salute e sicurezza degli operatori di polizia locale, anche al fine di individuare linee di indirizzo utili alla definizione di buone prassi sulle quali realizzare eventi formativi. In particolare, attraverso le sue articolazioni provinciali, cura i bisogni in materia di sicurezza e salute degli operatori di polizia locale, affinché siano rilevati ed espressi a livello territoriale dall'istituzione competente, mediante analisi che tengano conto, anche, dell'invecchiamento della popolazione lavorativa, delle problematiche stress lavoro-correlato e dell'introduzione di nuove tecnologie nell'organizzazione del lavoro.

**TITOLO V*****DOTAZIONI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE******Art. 21******(Veicoli, mezzi e strumenti info telematici)***

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli, i cui colori, contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamenti regionali.
2. I corpi e servizi di polizia locale, ove si dotino permanentemente di natanti o mezzi aerei, devono uniformarsi alle disposizioni regolamentari, di cui al comma 1, che disciplinano colori e contrassegni dei veicoli.
3. Per particolari attività che richiedono specifiche tecniche o presentano criticità o interessano il territorio di più comuni, i corpi e servizi di polizia locale possono dotarsi di mezzi operativi o strumenti adatti ad espletare efficacemente il servizio.
4. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo radio telematico tra i comandi di polizia locale. La Regione individua le caratteristiche tecniche per l'operatività tra le centrali operative e per la realizzazione e gestione di un sistema informativo uniforme.

5. Gli enti locali provvedono all'acquisto del vestiario e dei veicoli secondo le caratteristiche stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 24 e nel rispetto delle vigenti procedure di evidenza pubblica.

### **Art. 22**

#### ***(Uniforme e distintivi di grado)***

1. L'uniforme degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, di sicurezza e di visibilità degli operatori ed è composta dalle seguenti divise:
  - a) divisa ordinaria;
  - b) divisa di servizio (completo operativo);
  - c) divisa per servizi di onore e di rappresentanza.
2. Su ogni divisa sono apposti elementi identificativi dell'operatore e dell'ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.
3. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun addetto alla polizia locale in relazione al profilo e alle funzioni conferite.

### **Art. 23**

#### ***(Strumenti di autotutela)***

1. Gli operatori possono essere dotati di strumenti di autotutela, quali lo spray irritante privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile.
2. Gli strumenti di tutela dell'incolumità personale possono costituire dotazione individuale o dotazione di reparto. L'addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità di impiego sono demandati al comandante del corpo o al responsabile di servizio di polizia locale.
3. L'assegnazione degli strumenti di autotutela deve trovare espressa previsione nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.
4. I corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), caschi di protezione e altri dispositivi utili alla tutela dell'integrità fisica degli operatori.

### **Art. 24**

#### ***(Rinvio a regolamenti regionali)***

1. Con uno o più regolamenti la Giunta regionale stabilisce:
  - a) i criteri organizzativi generali per lo svolgimento del servizio di polizia locale cui gli enti locali hanno facoltà di attenersi;
  - b) i colori, i contrassegni dei veicoli e mezzi di trasporto della polizia locale;
  - c) le dotazioni tecniche e strumentali dei veicoli della polizia locale;
  - d) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le loro modalità d'uso e gli elementi identificativi;
  - e) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori di polizia locale;
  - f) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
  - g) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autotutela in dotazione della polizia locale.

2. Gli enti locali si adeguano ai regolamenti adottati ai sensi del comma 1 entro sei mesi dalla loro entrata in vigore o nel diverso termine dagli stessi eventualmente stabilito.

## **TITOLO VI**

### **STRUMENTI REGIONALI PER LA SICUREZZA URBANA**

#### **Art. 25**

##### ***(Progetti per la sicurezza urbana)***

1. La Regione, in concorso con gli enti locali, partecipa alla realizzazione di progetti finalizzati a garantire la sicurezza urbana secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. In particolare la Regione promuove:
  - a) la realizzazione, da parte degli enti locali, di progetti finalizzati a sviluppare politiche di sicurezza urbana per prevenire e contenere fenomeni di disagio sociale, degrado urbano e inciviltà, in rapporto alle peculiari caratteristiche e problematicità di ciascun contesto territoriale;
  - b) forme stabili di gestione associata del servizio di polizia locale, al fine di aumentarne il grado di efficienza, efficacia e continuità operativa.
3. La Regione promuove la stipulazione di intese con lo Stato, gli enti locali, i soggetti proprietari per consentire l'acquisizione o il riadattamento di immobili adibiti o da adibire a uffici, comandi e alloggi per gli operatori di sicurezza.
4. La Regione attiva strumenti idonei alla collaborazione nell'ambito di programmi e politiche attive a livello sovra regionale, nazionale ed europeo.

#### **Art. 26**

##### ***(Finanziamenti regionali)***

1. L'accesso, da parte degli enti locali, ai finanziamenti regionali per i progetti di sicurezza urbana di cui all'articolo 25, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 36. La Regione prevede misure premiali per i corpi di polizia locale, anche sovra comunali o metropolitano, che abbiano una dotazione organica minima di diciotto operatori e che assicurino la continuità del servizio per almeno due turni, per un minimo di dodici ore e una reperibilità sulle ventiquattro ore, secondo il sistema organizzativo di ogni singolo ente.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle forme di gestione associata del servizio di polizia locale previste all'articolo 8.

#### **Art. 27**

##### ***(Patti locali di sicurezza urbana)***

1. Il patto locale di sicurezza urbana è lo strumento attraverso il quale, ferme restando le competenze proprie di ciascun soggetto istituzionale, si realizza l'integrazione tra le politiche e le azioni che a livello locale hanno l'obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza urbana del territorio di riferimento, ivi compresi il contrasto al disagio sociale, la promozione dell'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.
2. Il patto locale di sicurezza urbana può essere promosso dalla Regione o da una o più amministrazioni locali interessate territorialmente per favorire, nel rispetto delle competenze attribuite dalle leggi a ciascun soggetto istituzionale, il coinvolgimento degli organi decentrati dello Stato, nonché dei soggetti pubblici e privati che a vario

titolo concorrono a garantire la sicurezza urbana.

3. Il patto locale di sicurezza urbana può interessare il territorio di un singolo comune o di un insieme di comuni, di un quartiere singolo o di un insieme di quartieri di un singolo comune.
4. Il patto locale di sicurezza urbana contiene:
  - a) l'analisi dei problemi di sicurezza urbana presenti sul territorio, comprese le situazioni che ingenerano senso di insicurezza nei cittadini;
  - b) gli obiettivi da perseguire e il programma degli interventi da realizzare;
  - c) le modalità di valutazione delle azioni previste.
5. La Giunta regionale stabilisce le modalità e le procedure per la sottoscrizione dei patti locali di sicurezza urbana.

### **Art. 28**

#### ***(Volontariato e associazionismo)***

1. La Regione riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale sia individuale sia associativa e ne promuove le attività al fine di sviluppare collaborazioni con l'ente locale e in particolare con i servizi di polizia locale, in modo da contribuire al miglioramento della qualità della vita.
2. Per le collaborazioni di cui al comma 1, gli enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato a condizione che queste associazioni non prevedano nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali, nel rispetto della normativa vigente. I volontari, individuati dalle amministrazioni locali attraverso le associazioni di volontariato, possono essere impiegati nel supporto al presidio del territorio a condizione che:
  - a) non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di b) polizia nazionali, ovvero non siano stati destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;
  - b) siano adeguatamente assicurati.
3. I volontari devono operare sulla base delle indicazioni loro impartite dal comandante o dal responsabile della polizia locale o da altro addetto alla polizia locale specificatamente individuato cui sono subordinati nelle operazioni in cui vengono impiegati.
4. Per le eventuali divise e distintivi, colori e caratteristiche dei mezzi impiegati dalle associazioni di volontariato deve essere esclusa la somiglianza con le divise, con i distintivi e con i colori dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione.

## **TITOLO VII**

### ***COLLABORAZIONE TRA POLIZIA LOCALE E SOGGETTI DI VIGILANZA PRIVATA***

### **Art. 29**

#### ***(Attività di collaborazione tra polizia locale e soggetti di vigilanza privata)***

1. La Regione, nel rispetto della vigente normativa statale, promuove la collaborazione tra le guardie particolari giurate e la polizia locale in modo da assicurare un'efficace forma di sostegno nell'attività di presidio del territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le guardie particolari giurate svolgono attività sussidiaria di mera vigilanza e priva di autonomia, finalizzata unicamente ad attivare gli organi di polizia locale, le forze di polizia dello Stato o enti a vario titolo competenti.
3. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli enti locali, qualora intendano avvalersi della collaborazione delle guardie particolari giurate, inoltrano apposita comunicazione al prefetto territorialmente competente al fine di consentire allo



stesso di impartire le opportune direttive e di esercitare la prevista vigilanza.

### **Art. 30**

#### ***(Requisiti per la collaborazione)***

1. L'attività di collaborazione di cui all'articolo 29 è subordinata all'individuazione, da parte degli istituti di vigilanza, di guardie particolari giurate in possesso di una specifica professionalità, identificabile con la conoscenza di elementi utili alla tutela del patrimonio.
2. La struttura regionale di cui all'articolo 15 raccoglie, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i nominativi delle guardie giurate in appositi elenchi conoscitivi, organizzati su base provinciale, per una migliore fruizione da parte degli enti locali.

### **Art. 31**

#### ***(Dipendenza funzionale)***

1. Il sindaco o gli organi corrispondenti degli altri enti locali, nei casi di necessità, previo raccordo con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono avvalersi delle guardie particolari giurate, i cui nominativi risultano negli elenchi di cui all'articolo 30, comma 2, per la predisposizione dei servizi.
2. Le guardie particolari giurate, sulla base delle problematiche emerse in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, possono essere attivate dal sindaco del comune o dagli organi corrispondenti degli enti locali competenti per territorio, ferma restando la dipendenza funzionale dal comando di polizia locale dell'ente locale che ne ha richiesto l'ausilio.

## **TITOLO VIII**

### ***ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA LOCALE E FORMAZIONE DEL PERSONALE***

### **Art. 32**

#### ***(Requisiti di carattere generale per la partecipazione ai concorsi e per la nomina in ruolo)***

1. Ai fini della copertura di posti di ufficiale e agente di polizia locale, i concorsi, nonché i requisiti per la partecipazione agli stessi sono disciplinati dai regolamenti degli enti locali, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa vigente.
2. La nomina in ruolo è subordinata al possesso dell'idoneità alla mansione di cui al d.lgs. 81/ 2008.

### **Art. 33**

#### ***(Condizioni per l'esercizio delle funzioni di polizia locale)***

1. Gli enti locali sono tenuti a far frequentare i percorsi di formazione di ingresso al personale di polizia locale assunto sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
2. I percorsi di formazione di ingresso sono propedeutici all'impiego del personale di polizia locale in quanto consolidano le conoscenze necessarie allo svolgimento delle funzioni di polizia locale. Il personale di polizia locale che non abbia frequentato il percorso di formazione di ingresso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o agente e ufficiale di polizia giudiziaria.

3. All'atto dell'assunzione, gli enti locali comunicano alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori di polizia locale assunti a tempo indeterminato, affinché gli stessi siano inseriti in appositi elenchi tenuti dalla struttura medesima. Gli enti locali comunicano altresì la cessazione dal servizio degli operatori.
4. Gli enti locali comunicano annualmente alla struttura regionale di cui all'articolo 15 i nominativi degli operatori disponibili per gli interventi operativi dei nuclei di cui all'articolo 16 e le loro specialità di impiego, ai fini della formazione, da parte della stessa struttura, degli elenchi per l'attivazione di tali nuclei.
5. La struttura regionale di cui all'articolo 15 provvede al trattamento dei dati personali contenuti negli elenchi di cui ai commi 3 e 4 nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

### **Art. 34**

#### ***(Sistema formativo per la polizia locale)***

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, al fine anche di garantire la maggiore e più aggiornata preparazione nelle attività di sicurezza urbana anche con riferimento, nei propri settori di competenza, alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e dei reati di stampo mafioso, nonché alle tecniche salvavita e ai concetti di prevenzione primaria, disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare ed elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali.
2. La Giunta regionale stabilisce:
  - a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso, nonché la composizione delle commissioni esaminatrici;
  - b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per agente e ufficiale di polizia locale eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.
3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli agenti e in formazione di qualificazione per gli ufficiali.
4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.
5. I percorsi di qualificazione, i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e i percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale vengono svolti dall'Accademia di cui all'articolo 35.
6. Al fine di contribuire all'onere gravante sugli enti locali per la formazione degli agenti di polizia locale, la Regione stipula con l'Istituto superiore per la ricerca, la statistica e la formazione (Éupolis Lombardia) una convenzione annuale o pluriennale per la realizzazione, anche in forma decentrata, di corsi di formazione di base oltre che di specifiche iniziative formative di carattere strategico.
7. L'attività didattica di cui al comma 6 è prevista in un programma annuale o pluriennale proposto da Éupolis Lombardia alla struttura regionale di cui all'articolo 15, comprensivo:
  - a) dell'analisi del fabbisogno formativo;
  - b) della progettazione generale degli interventi e degli indicatori per la loro valutazione;
  - c) del catalogo degli interventi distribuiti nell'anno di attività, con previsione dettagliata dei costi per singolo intervento.
8. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 6 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato da Éupolis Lombardia ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale. Nei medesimi limiti viene altresì prevista una piattaforma e-learning al fine di incentivare la formazione a distanza per gli

operatori che già prestano servizio all'interno della polizia locale.

### **Art. 35**

#### ***(Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali di polizia locale)***

1. L'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia, già istituita ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana), costituisce struttura formativa di alta specializzazione sui temi della sicurezza urbana e sui compiti della polizia locale.
2. Presso l'Accademia di cui al comma 1 si svolgono i percorsi di qualificazione e i corsi di aggiornamento professionale per gli ufficiali e i sottufficiali dei corpi e dei servizi di polizia locale della Regione e appositi percorsi di qualificazione per i comandanti e i responsabili di servizio di polizia locale.
3. La Giunta regionale stabilisce gli indirizzi e le modalità di funzionamento dell'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali della polizia locale della Regione Lombardia.
4. Il finanziamento regionale delle iniziative di cui al comma 2 viene determinato tenuto conto del fabbisogno formativo accertato dall'Accademia per gli ufficiali e i sottufficiali ed è contenuto nei limiti delle previsioni del bilancio regionale.

## **TITOLO IX**

### ***DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

### **Art. 36**

#### ***(Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)***

1. Per l'accesso ai finanziamenti regionali di cui alla presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, gli enti locali osservano le disposizioni di cui ai seguenti articoli:
  - a) articolo 4, comma 3;
  - b) articolo 6, commi 4 e 5;
  - c) articolo 8, commi 3, 4 e 5;
  - d) articolo 10, comma 2;
  - e) articolo 21, commi 1 e 2;
  - f) articolo 22;
  - g) articolo 23, comma 3;
  - h) articolo 24, comma 2;
  - i) articolo 33, commi 1, 2 e 3.

### **Art. 37**

#### ***(Norme transitorie e finali)***

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 24, comma 1, continuano ad applicarsi i seguenti, in quanto compatibili con la presente legge:
  - a) il regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8 (Caratteristiche dei mezzi in dotazione ai corpi e servizi della polizia locale della Regione Lombardia);
  - b) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 2 (Caratteristiche dei distintivi per le uniformi del personale della polizia locale);

- c) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 3 (Caratteristiche e modalità di impiego degli strumenti di autotutela per gli operatori di polizia locale);
- d) il regolamento regionale 13 luglio 2004, n. 4 (Dotazioni dei mezzi di trasporto della polizia locale);
- e) il regolamento regionale 4 aprile 2008, n. 1 (Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della polizia locale della Regione Lombardia), e sue successive modificazioni;
- f) il regolamento regionale 29 ottobre 2013, n. 4 (Simboli distintivi di grado del personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione Lombardia).

### **Art. 38**

#### **(Abrogazione di leggi)**

#### **1. Sono abrogati:**

- a) la legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)(4);
- b) la lettera a) del comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 27 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2004)(5);
- c) il comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2004, n. 12 (Modifiche a leggi regionali in materia di potestà regolamentare)(6);
- d) l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 33 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2008) (7);
- e) i commi 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 7 della legge regionale 3 agosto 2009, n. 14 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2009 ed al bilancio pluriennale 2009/2011 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(8).

**2.** I risultati e gli effetti delle disposizioni abrogate ai sensi del comma 1, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse restano validi. Tali disposizioni continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso, fino a loro conclusione.

### **Art. 39**

#### **(Norma finanziaria)**

**1.** Alle spese per gli accordi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), quantificate in 265.000,00 euro nel 2015 e 300.000,00 euro rispettivamente nel 2016 e 2017 si provvede con le risorse stanziare alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza Urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

**2.** Alla spesa per gli accordi con gli enti locali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a) e per l'attivazione dei nuclei di polizia locale di cui all'articolo 16 quantificata per il 2016 e il 2017 rispettivamente in 500.000,00 euro e 700.000,00 euro si fa fronte mediante riduzione di 500.000,00 euro per il 2016 e di 700.000,00 euro per il 2017 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

**3.** Agli oneri finanziari per la promozione della giornata della polizia locale regionale di cui all'articolo 18, comma 2, stimati in 10.255,00 euro per il 2015, in 12.785,00 euro per il 2016 e in 5.000,00 euro per il 2017, si provvede con le

risorse stanziare alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

4. Per il fondo per la difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale di cui all'articolo 19, comma 1, è autorizzata per il 2016 e 2017 la spesa di 10.000,00 euro cui si fa fronte mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programmi 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

5. Alle spese necessarie alla promozione del raccordo radio telematico tra i comandi di cui all'articolo 21, comma 4, stimate in 218.859,00 euro per il 2015, 220.898,00 euro per il 2016 e 221.898,00 euro per il 2017, si provvede con le risorse già stanziare alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per gli esercizi 2015-2017 e tramite prelievo integrativo per 1.000,00 euro nel 2016 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi'.

6. Alle spese per la promozione dei percorsi di formazione di base e di aggiornamenti per agenti di polizia locale e progettazione e attivazione di percorsi di qualificazione per ufficiali; corsi per comandanti e responsabili di servizi e seminari specialistici di aggiornamento di cui agli articoli 33, 34 e 35, quantificate in 200.000,00 euro per il 2015 ed 250.000,00 euro per il 2016 e 2017 si provvede per 200.000,00 euro con le risorse stanziare rispettivamente alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 1 'Polizia locale amministrativa' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi e tramite prelievo integrativo per 50.000,00 euro rispettivamente nel 2016 e 2017 della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi'.

7. Agli oneri in conto capitale derivanti dalle spese per interventi di miglioramento della sicurezza urbana e progetti per la sicurezza urbana di cui all'articolo 25, comma 2, quantificati in 2.400.000,00 euro per il 2015 e in 1.000.000,00 euro per il 2016, si provvede nel 2015 con le risorse stanziare alla missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', Programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi e per 1.000.000,00 euro nel 2016 mediante riduzione di pari importo della disponibilità di competenza e di cassa della missione 20 'Fondi e accantonamenti', programma 03 'Altri fondi' e corrispondente aumento della missione 3 'Ordine pubblico e sicurezza', programma 2 'Sistema integrato di sicurezza urbana' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' del bilancio per l'esercizio 2015 e successivi.

#### **Art. 40**

##### **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti nel promuovere la sicurezza urbana. A tal fine, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione biennale che documenta e descrive:

- a) gli interventi realizzati in attuazione della presente legge, specificando le risorse impiegate, i soggetti coinvolti nell'attuazione e i beneficiari raggiunti;
- b) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte;
- c) i risultati conseguiti, secondo specifici temi e quesiti che il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale, di concerto con la competente commissione consiliare, segnala all'assessore competente.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto unitamente alla relazione che

ne è stata oggetto.

NOTE:

1. La lettera è stata abrogata dall'art. 16, comma 3, lett. a) della l.r. 24 giugno 2015, n. 17.
2. Il comma è stato modificato dall'art. 16, comma 3, lett. b) della l.r. 24 giugno 2015, n. 17.
3. La lettera è stata sostituita dall'art. 16, comma 3, lett. c) della l.r. 24 giugno 2015, n. 17.
4. Si rinvia alla l.r. 14 aprile 2003, n. 4, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
5. Si rinvia alla l.r. 22 dicembre 2003, n. 27, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
6. Si rinvia alla l.r. 5 maggio 2004, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
7. Si rinvia alla l.r. 28 dicembre 2007, n. 33, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
8. Si rinvia alla l.r. 3 agosto 2009, n. 14, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che e' dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione  
Lombardia

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2011, n. 37

**“Ordinamento della polizia locale”**

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA  
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

**La seguente legge:**

**TITOLO I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1  
*Principi*

1. La presente legge, nell'ambito della potestà legislativa esclusiva in materia di polizia amministrativa locale e in armonia con il principio di sussidiarietà e i principi fondamentali dell'ordinamento, detta norme generali sull'organizzazione funzionale dei relativi servizi e attività e sul coordinamento degli stessi, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, nonché di integrare le politiche per la sicurezza delle persone e delle comunità e per il controllo del territorio con le politiche sociali, educative, ambientali e territoriali della Regione e degli enti locali.

2. Tali finalità sono perseguite essenzialmente promuovendo l'innovazione nei servizi, l'utilizzazione di tecnologie avanzate, la formazione di risorse umane adeguatamente professionalizzate, la gestione dei servizi in forma associata, la collaborazione tra istituzioni e con le organizzazioni di volontariato.

Art. 2

*Funzioni della Regione*

1. La Regione, nel rispetto della competenza dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, ai sensi della lettera h), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 provvede a:

- a) fissare i criteri generali per l'istituzione e il funzionamento dei corpi e dei servizi di polizia locale;
- b) stabilire le caratteristiche delle uniformi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione;
- c) coordinarne l'organizzazione e le attività, adottando appositi atti di indirizzo e stabilendo gli standard organizzativi e la dimensione territoriale ottimale per lo svolgimento delle funzioni, anche in forma associata attraverso unioni o convenzioni di cui al capo V (Forme associative) del titolo II del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e integrazioni, come stabilito dal comma 30 dell'articolo 14 (Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le funzioni fondamentali di cui lettera b) del comma 3 dell'articolo 21 (Norme transitorie per gli enti locali) della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);
- d) promuovere e disciplinare forme di collaborazione e di coordinamento tra le polizie locali della Regione;
- e) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale, con il compito di dare immediato riscontro alle richieste di intervento urgente;
- f) realizzare e gestire la banca dati regionale di polizia locale, al fine di favorire lo

- scambio di informazioni operative degli enti locali tra loro e con la Regione;
- g) predisporre dotazioni tecnologiche comuni alle diverse polizie locali o comunque da tutte accessibili e servizi informativi unificati, anche mediante utilizzazione delle strutture e attrezzature regionali della protezione civile, secondo le compatibilità e nei modi da stabilirsi con apposito regolamento;
  - h) stabilire criteri e prevedere incentivi per l'introduzione di sistemi e strumenti innovativi nella gestione e nell'attività dei corpi e dei servizi;
  - i) stabilire criteri e prevedere incentivi per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso;
  - j) promuovere la realizzazione di un sistema permanente di formazione, aggiornamento e qualificazione per tutto il personale addetto alla polizia locale;
  - k) promuovere accordi e intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali al fine di favorire la collaborazione istituzionale e operativa a livello locale, nel rispetto della potestà di coordinamento di cui comma 3 dell'articolo 118 della Costituzione;
  - l) monitorare in modo sistematico l'espletamento delle funzioni di polizia locale su base regionale;
  - m) promuovere attività di ricerca e di documentazione, al fine di individuare e programmare gli interventi più utili a migliorare, potenziare e innovare i servizi;
  - n) sostenere gli enti locali, preferibilmente in forma associata, nell'innovazione e nella progettazione tecnica in materia di polizia locale, anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea.

#### Art. 3

##### *Funzioni della Provincia*

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto del principio di sussidiarietà, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza attraverso:

- a) la promozione, la concertazione e la gestione di progetti finalizzati al migliore impiego del corpo di polizia provinciale nelle attività di controllo del territorio, specialmente nelle zone extraurbane e sulle strade provinciali;
- b) l'istituzione di nuclei specialistici del corpo di polizia provinciale, professionalmente e tecnologicamente attrezzati, per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5, lettere e), f), k), n), o), r);
- c) la promozione e, d'intesa con la Regione, la realizzazione di attività di ricerca su problemi specifici o su territori particolarmente colpiti da fenomeni di degrado o rischio per la salvaguardia del patrimonio ambientale.

#### Art. 4

##### *Funzioni del Comune*

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, in applicazione del principio di sussidiarietà e nel perseguimento degli obiettivi di tutela della sicurezza urbana, così come definita dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 (Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione), attuativo dell'articolo 54 (Attribuzione del sindaco nei servizi di competenza statale) del d.lgs. 267/2000, come riformulato dall'articolo 6 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, concorre alla definizione di un sistema integrato di politiche di sicurezza, sociali e ambientali attraverso:

- a) l'attivazione di percorsi formativi e di scambio per l'integrazione operativa tra personale della polizia municipale e operatori qualificati degli altri settori, con il concorso del volontariato, finalizzati a nuove modalità di intervento nelle periferie e nelle città;
- b) la promozione, concertazione e gestione di progetti di maggior presidio sul territorio da parte del servizio di polizia locale, da estendere, ove possibile e nel rispetto delle vigenti norme contrattuali,



nelle fasce serali e notturne anche mediante risorse a tal fine destinate dalla Regione, garantendo una organizzazione che tuteli la sicurezza del personale coinvolto;

- c) le politiche sociali orientate in favore di soggetti a rischio di devianza, anche all'interno di un programma più vasto di politiche di prevenzione e di sicurezza urbana;
- d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana - così come definita dal decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 - nel programma annuale dell'amministrazione, dettagliato per obiettivi sostenibili in riferimento alle risultanze della relazione consuntiva e programmatica del comandante, nonché alle risorse umane, strumentali e finanziarie rese disponibili nel bilancio per esercizio finanziario di riferimento;
- e) l'assunzione della tutela dell'ambiente tra gli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e allo sviluppo economico;
- f) lo svolgimento di azioni positive finalizzate a diffondere la cultura della convivenza civile, quali campagne informative, interventi di mediazione sociale, di arredo urbano, istituzione dei contratti di quartiere, del servizio di prossimità al cittadino, di possibili altri strumenti e figure professionali con compiti essenzialmente preventivi;
- g) la promozione di iniziative di animazione socio-culturale in zone a rischio;
- h) lo sviluppo di attività volte alla integrazione nella comunità locale dei cittadini immigrati;
- i) ogni altra azione mirata a ridurre atti d'inciviltà e ad assicurare il diritto al godimento delle città, la serenità e la tranquillità dei cittadini.

2. Le attività di cui alle lettere f),g) e h) sono svolte con l'impiego di idoneo personale.

## TITOLO II ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

### Art. 5

#### *Funzioni e compiti dei corpi e dei servizi di polizia locale*

1. Le funzioni e i compiti di polizia locale comprendono l'insieme delle attività dirette a tutelare l'ordinata e civile convivenza, a favorire la coesione sociale, a garantire le condizioni di sicurezza e vivibilità nei centri urbani e in tutto il territorio, attraverso il controllo, la mediazione dei conflitti, la prevenzione e la repressione dei comportamenti che violano le leggi o i regolamenti o che disturbano la quiete dei cittadini.
2. Il personale di polizia locale esercita le seguenti funzioni, nell'ambito del territorio e in relazione alle materie di competenza dell'ente di appartenenza o degli enti associati o delegate dalla Regione:
  - a) polizia amministrativa locale;
  - b) polizia annonaria;
  - c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
  - d) polizia edilizia;
  - e) polizia ambientale e mineraria;
  - f) polizia rurale, faunistica e ittico-venatoria;
  - g) polizia stradale, ai sensi dell'articolo 11 (Servizi di polizia stradale) e lett. d *bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12 (Espletamento dei servizi di polizia stradale) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
  - h) polizia giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
  - i) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nei casi e modi stabiliti dalla vigente legislazione statale;
  - j) vigilanza sull'osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze e provvedimenti amministrativi;
  - k) vigilanza sulla integrità e conservazione dei beni demaniali e del patrimonio pubblico;

- l) polizia tributaria, con particolare riferimento alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;
  - m) gestione dei servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali nel territorio di competenza;
  - n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
  - o) supporto alle attività di controllo degli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  - p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
  - q) assunzione di informazioni, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni di istituto;
  - r) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei comuni e delle province;
  - s) trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori, limitatamente all'assistenza al personale sanitario competente soltanto in caso di resistenza o violenza ed al servizio di scorta del personale sanitario incaricato della esecuzione di Trattamento sanitario obbligatorio (TSO) e Accertamento sanitario obbligatorio (ASO), ove strettamente necessario.
3. Competono alla polizia locale tutte le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni.
4. I Comuni, anche in forma associata, e le province dello stesso territorio regolano attraverso intese il coordinamento delle rispettive attività di polizia locale.
5. I corpi e servizi di polizia municipale e di polizia provinciale operanti sullo stesso territorio sono comunque tenuti alla reciproca collaborazione, nel rispetto del principio di non sovrapposizione delle funzioni.
6. L'attività di controllo del territorio, da svolgersi secondo la conformazione e le specifiche connotazioni dei diversi contesti urbani ed extraurbani,

è accompagnata da attività di monitoraggio e analisi volta a individuare gli ambiti di criticità e i relativi livelli, per consentire di selezionare le priorità e le azioni con particolare riguardo alla prevenzione. Le risultanze delle analisi predette costituiscono il fondamento della relazione consuntiva e programmatica di cui lettera d) del comma 1 dell'articolo 4.

7. Gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale non possono essere impiegati per lo svolgimento di funzioni e compiti diversi da quelli loro propri, come previsti dalla presente legge. Gli incarichi aggiuntivi a quelli attinenti ai servizi d'istituto possono essere conferiti solo se compatibili con le risorse disponibili e comunque previa accettazione del comandante.

#### Art. 6

##### *Organizzazione dei corpi e servizi di polizia locale*

1. Le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata, attraverso i rispettivi corpi o servizi, in maniera tale da garantire l'efficienza, l'efficacia, la continuità operativa e l'economicità della gestione. Il corpo di polizia locale è costituito con la dotazione organica minima di quindici addetti.
2. L'esercizio in forma associata, attraverso unione o convenzione, è obbligatorio da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi del comma 28 dell'articolo 14 del d.l. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla l. 122/2010.
3. L'organizzazione, il funzionamento e la dotazione organica dei corpi e dei servizi di polizia locale sono disciplinati nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) previsione, per i corpi di polizia municipale, di almeno una unità operativa per ogni settecento abitanti o frazione superiore a quattrocento abitanti, ovvero di almeno una unità per ogni cinquecento abitanti per i comuni capoluogo di provincia o a vocazione turistica e almeno

- una unità ogni quattrocento per le città metropolitane;
- b) determinazione della dotazione organica e dell'organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale in relazione agli indici di densità della popolazione residente, all'articolazione delle circoscrizioni o altre forme di decentramento, all'estensione e alle peculiarità del territorio, alla viabilità e all'intensità dei flussi di circolazione, al patrimonio ambientale, alle caratteristiche del tessuto sociale, all'affluenza turistica e a ogni altro rilevante parametro socio-economico pertinente anche all'estensione delle aree rurali e al tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- c) articolazione dei corpi o servizi secondo la distinzione tra funzioni dirigenziali, attività di coordinamento, attività di controllo e attività di servizio;
- d) conferimento, anche se temporaneo e a interim, del comando dei corpi o dei servizi a personale già appartenente a corpi o servizi di polizia locale e in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5;
- e) svolgimento delle attività esterne, di norma, in uniforme, salvo i casi di espressa autorizzazione del comandante all'uso dell'abito civile;
- f) svolgimento dei compiti istituzionali nel territorio dell'ente di appartenenza, fatte salve le seguenti attività esterne, sempre consentite:
- 1) missioni esterne a fini di collegamento o di rappresentanza e nell'ambito di indagini delegate dall'autorità giudiziaria;
  - 2) operazioni esterne di polizia d'iniziativa dei singoli durante il servizio in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza;
  - 3) impiego del personale per rinforzare altri corpi o servizi per la realizzazione d'interventi integrati di polizia locale, previa intesa tra le amministrazioni interessate;
  - g) svolgimento delle attività di polizia locale in tutti i giorni dell'anno per ventiquattro ore, quanto ai corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, e per almeno dodici ore quanto agli altri corpi o servizi;
  - h) adeguamento delle dotazioni e procedure di sicurezza a tutela degli operatori di polizia locale impiegati nel servizio notturno in relazione al maggior rischio connesso a tale orario di servizio;
  - i) svolgimento delle attività e dei compiti di istituto in idonee strutture adeguatamente predisposte in relazione alle esigenze di sicurezza, tutela della salute, decoro ambientale e praticità di utilizzazione.
4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere adottati atti di indirizzo o standard organizzativi diretti alla specificazione dei criteri di cui al comma 3, nonché alla determinazione di ulteriori criteri organizzativi, al fine di assicurare - ferma restando l'autonomia dei singoli enti costituzionalmente garantita - una gestione omogenea e coordinata delle attività di polizia locale.
5. Nel caso di unione di comuni o gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, gli enti locali adottano un regolamento che ne specifica le modalità organizzative e operative nel territorio di competenza e individua l'organo titolare delle funzioni di direzione e controllo di cui all'articolo 9.
6. Gli addetti alla polizia locale dei singoli enti che aderiscono al servizio associato svolgono lo stesso nell'intero ambito territoriale derivante dall'unione o associazione, con le modalità tutte previste dal regolamento di cui al comma 5 e comunque dall'accordo tra gli enti aderenti.
7. La dotazione organica della polizia locale, come risultante della lettere a) e b) del comma 3, è incrementata della percentuale del 5 per cento di posti da riservare al personale amministrativo per lo svolgimento dei compiti istituzionali.

## Art. 7

*Servizi esterni di soccorso,  
supporto e formazione*

1. La polizia locale, nell'ambito del territorio di competenza, presta ausilio e soccorso in ogni situazione o evento che pregiudichi o metta a rischio l'incolumità dei cittadini e l'ordinato vivere civile.
2. Per fronteggiare esigenze di natura temporanea, gli addetti alla polizia locale, previo accordo tra le amministrazioni interessate, possono svolgere le proprie funzioni presso enti locali diversi da quello di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze funzionali dell'autorità locale che ha fatto richiesta di ausilio, mantenendo la dipendenza organica dall'ente di appartenenza agli effetti assicurativi e previdenziali.
3. Laddove le esigenze operative lo consentano, la polizia locale svolge su richiesta, anche in collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza, attività di formazione e di informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana, rurale e ambientale.

## Art. 8

*Configurazione del corpo di polizia locale*

1. Il corpo di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente e/o responsabile di diverso settore amministrativo.

## Art. 9

*Direzione e controllo*

1. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni attinenti alla gestione operativa, al sindaco, al presidente della provincia, ovvero all'organo individuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, nel caso di gestione associata del corpo o del servizio di polizia locale, compete il potere di impartire gli indirizzi al comandante del corpo o al responsabile del servizio e il controllo sullo svolgimento delle funzioni e dei

compiti di polizia locale per l'efficace raggiungimento degli obiettivi assegnati.

2. Il comandante del corpo e il responsabile del servizio, ferma restando la loro autonomia organizzativa e operativa, sono responsabili esclusivamente verso il presidente della Provincia, il sindaco o l'organo individuato ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, della gestione delle risorse assegnate, dell'organizzazione e dell'impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti alla polizia locale; assicurano la presenza in servizio e organizzano il proprio tempo di lavoro, nel rispetto dell'orario settimanale contrattualmente previsto, in modo flessibile rispetto alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla loro responsabilità.

## Art. 10

*Comunicazione esterna  
dell'attività della polizia locale*

1. Spetta ai comandanti dei corpi e ai responsabili dei servizi di polizia locale, con l'unico e inderogabile limite del rispetto del segreto istruttorio, ogni forma di comunicazione relativamente alle operazioni di servizio svolte dalla polizia locale.

## Art. 11

*Personale dei corpi  
e dei servizi di polizia locale*

1. La classificazione degli addetti alla polizia locale e le mansioni degli stessi con riferimento alle singole figure professionali sono stabilite dagli enti locali in relazione alla dimensione del servizio e alle reali esigenze operative, nel rispetto del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.
2. Il comandante del corpo o responsabile del servizio di polizia locale riveste la qualifica e la posizione apicale previste per il personale dell'ente di appartenenza.
3. L'accesso alla funzione di comandante del corpo o servizio di polizia locale avviene tramite concorso pubblico per titoli ed esami, oppure per mobilità, da effettuarsi quest'ultima esclusivamente nell'ambito dell'area di vigilanza-polizia locale.

4. Il conferimento temporaneo o a interim del comando dei corpi o della responsabilità dei servizi, nelle more delle procedure di cui al comma 3, può avvenire esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall'area di vigilanza-polizia locale.

5. I concorsi e le selezioni per l'accesso alle figure professionali del personale di polizia locale sono disciplinati da ciascun ente locale con apposito regolamento, nel rispetto delle norme contenute nella presente legge e nei regolamenti attuativi.

6. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 3 è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, anche di idoneità psicofisica, secondo parametri stabiliti con regolamento attuativo della presente legge.

7. Con apposito regolamento, da emanarsi sentita la commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 19, la Regione adotta uno specifico codice deontologico per il personale dei corpi e servizi di polizia locale.

#### Art. 12

##### *Mezzi di servizio, uniformi, strumenti operativi e di autotutela*

1. Al fine di soddisfare esigenze di funzionalità, economicità e omogeneità sul territorio regionale e ferma restando l'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, con il regolamento regionale sono determinati:

- a) le tipologie dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione alla polizia locale, nonché i colori da utilizzare per i relativi allestimenti;
- b) le caratteristiche e i modelli delle divise degli addetti alla polizia locale con i relativi elementi identificativi dell'addetto e dell'ente di appartenenza, comprensivi dello stemma della Regione Puglia, tali da escludere stretta somiglianza o comunque confusione con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato;
- c) i simboli distintivi di grado e le tessere di riconoscimento personale da attribuire a ciascun addetto in relazione alla figura professionale e alle funzioni conferite;

- d) i tipi e le caratteristiche degli strumenti di autodifesa, tra i quali lo spray al capsicum e il bastone estensibile, nonché i criteri per l'assegnazione, la custodia e il trasporto degli strumenti stessi, nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
- e) l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di addestramento, con frequenza periodica obbligatoria per il personale di polizia locale dotato di armi da sparo, e di corsi di difesa personale;
- f) i criteri per l'adozione di una modulistica uniforme a livello regionale;
- g) l'organizzazione di controlli periodici della idoneità psico-fisica per il personale dotato di armi da sparo.

2. I veicoli in dotazione al personale della polizia locale sono scelti fra i modelli più recenti e muniti delle caratteristiche tecniche più idonee per assolvere adeguatamente i compiti cui sono destinati. Le dimensioni e i dispositivi di sicurezza devono garantire la massima sicurezza del personale che li utilizza.

3. I corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi marittimi e nelle acque interne.

#### Art. 13

##### *Personale ausiliario e volontario*

1. Il personale di cui ai commi 132 e 133 dell'articolo 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo) della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), nonché gli incaricati di funzioni ausiliarie ai servizi di polizia locale di cui ai commi 2 e 4, sono soggetti al coordinamento tecnico-operativo del comandante del corpo o del responsabile del servizio.

2. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuita dal sindaco la funzione di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o

regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento rifiuti, previo superamento di apposito corso di formazione.

3. La Regione e gli enti locali possono utilizzare la collaborazione di personale messo a disposizione da organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri nelle attività volte alla prevenzione degli illeciti e all'integrazione tra politiche di sicurezza e politiche sociali, educative, ambientali e territoriali.

4. Le forme e modalità di collaborazione di cui al comma 3 sono stabilite in appositi protocolli sottoscritti o convenzioni stipulate con le organizzazioni interessate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

### TITOLO III INIZIATIVE E STRUTTURE DELLA REGIONE

#### Art. 14

##### *Promozione della collaborazione istituzionale*

1. La Regione, nel rispetto del potere statale di coordinamento previsto dal terzo comma dell'articolo 118 della Costituzione, promuove intese con gli organi dello Stato e con gli enti locali, al fine di favorire forme di collaborazione istituzionale dirette, in particolare:

- a) allo scambio informativo e alla realizzazione di sistemi informativi integrati sugli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni di illegalità e degli illeciti rilevati sul territorio;
- b) al coordinamento delle attività di polizia locale su base regionale, in particolare mediante l'introduzione e l'utilizzo integrato di tecnologie innovative;
- c) al coordinamento delle attività di difesa dei beni artistici, culturali e paesaggistici, per salvaguardarne la conservazione e la fruizione;
- d) alla formazione e all'aggiornamento professionale degli addetti alla polizia locale.

2. Nell'ambito delle forme di collaborazione istituzionale di cui al comma 1, la Regione promuove, mediante la stipula di apposite intese, la collaborazione tra le polizie locali delle province e/o dei comuni, singoli o associati, al fine di realizzare un esercizio integrato delle funzioni di polizia locale per un più diffuso ed efficace controllo del territorio.

#### Art. 15

##### *Finanziamento di interventi*

1. Al fine di un continuo miglioramento del controllo del territorio mediante una più efficiente organizzazione e un più efficace svolgimento delle funzioni di polizia locale, la Regione, nel limite dello stanziamento annuale di bilancio, promuove, anche mediante cofinanziamento, interventi diretti all'introduzione di innovazioni tecnologiche nella gestione del servizio, nonché al potenziamento delle strutture e in particolare all'impianto e al miglioramento delle sale operative e al collegamento tra le stesse.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la Regione adotta un programma triennale, individuando in particolare:

- a) la tipologia degli interventi;
- b) gli indirizzi e le direttive per la predisposizione dei progetti, nonché il termine per la presentazione degli stessi da parte degli enti locali;
- c) i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, con preferenza, nell'ordine, per le unioni di comuni, per le gestioni in forma associata e per i comuni che destinino quote superiori al minimo di legge per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 5bis dell'articolo 208 (Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie) del d.lgs. 285/1992;
- d) i criteri e le modalità per la verifica dell'attuazione dei progetti finanziati e per la revoca dei finanziamenti erogati in caso di mancata attuazione del progetto o di mancato rispetto della normativa di settore da parte degli enti locali.

3. Ai fini dell'attuazione del programma regionale, gli enti locali, entro il termine stabilito, presentano appositi progetti d'intervento agli uffici regionali di cui all'articolo 18, i quali provvedono, entro trenta giorni dalla data di ricezione, alla verifica della compatibilità con il programma regionale, formulando eventualmente osservazioni o proposte di modifica.

4. Il programma, con la graduatoria degli interventi ammissibili a cofinanziamento, è adottato dalla Regione, sentita la commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 19, entro il 31 dicembre antecedente il triennio cui si riferisce ed è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.

5. Gli interventi ammissibili a cofinanziamento, ai sensi del presente articolo, comprendono misure di sostegno finanziario alle famiglie del personale di polizia locale vittima di reato.

#### Art. 16

##### *Promozione della gestione associata*

1. La Regione promuove la gestione associata dei servizi di polizia locale per garantire uno svolgimento efficiente, efficace, omogeneo e coordinato delle relative funzioni su tutto il territorio regionale. A tal fine, la Regione stabilisce:

- a) criteri per la gestione in forma associata tra i comuni, ferma restando l'obbligatorietà per quelli con popolazione inferiore a 5 mila abitanti;
- b) incentivi, anche finanziari, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 15, a favore delle gestioni in forma associata, preferibilmente attraverso unione, nonché criteri per la verifica dell'utilizzazione dei finanziamenti e per l'eventuale revoca degli stessi.

2. La Regione promuove, altresì, la stipula di accordi tra enti locali singoli o associati per regolare forme di collaborazione operativa tra i rispettivi corpi e servizi di polizia locale, comunale o provinciale, ivi compresa l'istituzione di nuclei specialistici intercomunali, ai fini della gestione di speci-

fiche funzioni di polizia locale che non possano essere adeguatamente esercitate dai singoli enti.

#### Art. 17

##### *Riserva di quote di edilizia residenziale*

1. Nell'ambito dei programmi regionali di edilizia residenziale pubblica è riservata una quota di alloggi al personale dei corpi e servizi di polizia locale della Regione.

#### Art. 18

##### *Attività regionale di coordinamento delle funzioni e compiti di polizia locale*

1. Per assicurare le funzioni di coordinamento, indirizzo e sostegno all'attività dei corpi e dei servizi di polizia locale di cui all'articolo 2, la competente struttura regionale, in costante raccordo con la commissione tecnico-consulativa di cui all'articolo 19, svolge i seguenti compiti:

- a) realizzare e gestire il numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale;
- b) monitorare l'esercizio delle funzioni di polizia locale in relazione alle esigenze del territorio;
- c) predisporre il programma regionale e gli atti necessari agli interventi di cui agli articoli 15 e 16, curandone e verificandone l'attuazione.

#### Art. 19

##### *Commissione tecnico-consulativa per la polizia locale*

1. La commissione tecnico-consulativa regionale per la polizia locale, già istituita con legge regionale 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale), quale centro di propulsione organizzativa e culturale aperto alle innovazioni, allo studio e alla ricerca, è così composta:

- a) dirigente della struttura regionale di cui all'articolo 18 o suo delegato;
- b) tre comandanti dei corpi di polizia locale dei comuni capoluogo di provincia, scelti

- dall'assessore regionale di intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia (A.N.C.I.);
- c) due rappresentanti dei corpi di polizia locale dei comuni non capoluogo, scelti dall'Assessore regionale di intesa con l'A.N.C.I
  - d) tre comandanti, in rappresentanza dei corpi di polizia locale delle province, scelti dall'Assessore regionale d'intesa con l'Unione delle Province d'Italia (U.P.I);
  - e) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie di Contratto nazionale di comparto;
  - f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni professionali maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono nominati i componenti di cui alle lettere e) e f), che durano in carica fino alla data di insediamento della nuova Giunta regionale e sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla suddetta data.
3. La commissione fornisce supporto alla Regione, formulando proposte, fornendo informazione tecnico-giuridica e prestando consulenza riguardo all'organizzazione e alla gestione dell'attività formativa di cui agli articoli 20 e 21.
4. Ai componenti la commissione spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ai lavori della stessa.
5. La commissione può operare anche in attesa della nomina di cui al comma 2.

#### **TITOLO IV FORMAZIONE DEL PERSONALE**

##### Art. 20

##### *Sistema permanente di formazione*

1. La Regione promuove la realizzazione di un sistema permanente di formazione per l'accesso ai

ruoli della polizia locale, nonché per la qualificazione e l'aggiornamento professionale di tutti gli addetti.

2. La Regione può istituire, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, una scuola regionale di polizia locale, anche su base interregionale, previo accordo di programma tra le Regioni interessate.
3. Con apposito regolamento, su proposta della commissione tecnico-consulativa, sono stabiliti:
  - a) i criteri per l'organizzazione e il funzionamento delle attività formative, nonché per la costituzione del comitato didattico-scientifico di cui all'articolo 21;
  - b) la durata e le caratteristiche dei corsi, nonché le modalità di svolgimento delle prove finali;
  - c) le modalità e i criteri per l'istituzione e la gestione dell'albo dei docenti di cui all'articolo 22;
  - d) i programmi formativi approvati dalla commissione tecnico-consulativa.

##### Art. 21

##### *Corsi di formazione, di qualificazione e di aggiornamento*

1. Il sistema permanente di formazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 si articola in :
  - a) corsi di formazione per i neo assunti nei ruoli della polizia locale;
  - b) corsi di qualificazione e di aggiornamento per tutto il personale della polizia locale.
2. I corsi di formazione di cui alla lettera a) del comma 1 sono rivolti al personale neo assunto, che deve obbligatoriamente frequentarli entro il primo anno dalla data di assunzione in servizio.
3. La partecipazione ai corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui alla lettera b) del comma 1 è obbligatoria per tutti gli addetti ai corpi e ai servizi di polizia locale, compresi i comandanti e i responsabili di servizi. Gli enti di appartenenza devono consentirla a ciascuno, a rotazione, almeno una volta ogni tre anni. Qualora siano previste



prove finali, il superamento delle stesse costituisce titolo valutabile ai fini della progressione in carriera.

4. Ai corsi di formazione e di aggiornamento possono partecipare anche gli appartenenti alla polizia locale di altre Regioni, previa sottoscrizione di una quota di partecipazione alle spese determinata dall'apposito regolamento.

5. Ai corsi di formazione e di aggiornamento di cui al presente articolo può partecipare anche il personale ausiliario di cui all'articolo 13.

#### Art. 22

##### *Albo regionale dei docenti*

1. Ai fini del conferimento degli incarichi di docenza nei corsi di cui all'articolo 21, è istituito presso la struttura regionale di cui all'articolo 18 l'albo regionale dei docenti in materia di polizia locale.

2. All'albo possono essere iscritti soggetti in possesso di diploma di laurea specialistica o conseguita con il vecchio ordinamento, oppure dotati di particolare qualificazione e specializzazione nelle materie oggetto di insegnamento dei corsi, in relazione ai titoli di studio conseguiti e all'esperienza professionale acquisita.

3. L'istituzione e la tenuta dell'albo, nonché i requisiti per l'iscrizione, sono disciplinati con apposito regolamento.

### **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

#### Art. 23

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010030 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: "*Spese per*

*interventi finalizzati all'innovazione, miglioramento e potenziamento delle polizie locali ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011*".

2. La declaratoria del capitolo di spesa n. 1010020 - U.P.B. 08.02.01. - del bilancio autonomo regionale è sostituita dalla seguente: "*Spese per lo svolgimento dei corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale delle polizie locali ai sensi dell'articolo. 21 della legge regionale n. 37 del 14/12/2011*".

3. Per le finalità di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a), è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010045, denominato "*Spese per la realizzazione e la gestione del numero telefonico unico regionale di polizia locale e la banca dati regionale di polizia locale ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett a,) della legge regionale n. 37 del 14/12/2011*".

4. Al finanziamento dei capitoli di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

5. Per le finalità di cui all'articolo 16, è istituito nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della U.P.B. 08.02.01, il capitolo di spesa 1010040, denominato "*Incentivi finalizzati alla gestione in forma associata del servizio di polizia locale o di alcune funzioni di esso - legge regionale n. 37 del 14/12/2011*", con una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2011, in termini di competenza e cassa, di euro 300 mila, al cui finanziamento si provvede con corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del capitolo 1750 "*Spese per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali (l.r. n. 36/2008, art. 14*") della medesima U.P.B. 08.02.01.

#### Art. 24

##### *Disposizioni transitorie*

1. Sono riconosciuti i corpi e i servizi di polizia locale già istituiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legislazione precedente.

2. Gli enti locali adeguano i rispettivi regolamenti di polizia locale, ove esistenti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, di ciascun regolamento attuativo.

3. La commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 19 è insediata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Entro i successivi sei mesi la Regione adotta:

- a) il regolamento di cui al lettera e) dell'articolo 2;
- b) i regolamenti e il codice deontologico di cui all'articolo 11;
- c) il regolamento di cui all'articolo 12.

5. Entro i successivi dodici mesi sono adottate le deliberazioni di cui agli articoli 15 e 16.

6. Fino a nuova deliberazione della Giunta regionale restano in vigore i segni distintivi per la polizia locale di cui alla l.r. 2/1989.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione individua con legge, nel rispetto dell'articolo 8 della legge regionale 2008, n. 36 (Norme per il conferimento delle

funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), la dimensione territoriale ottimale e omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale in forma obbligatoriamente associata, attraverso unione o convenzione, da parte dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, ai sensi dei commi 28 e 30 dell'articolo 14 del d.lgs. 78/2010.

#### Art. 25 *Abrogazioni*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 24, sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 10 gennaio 1974, n.1 (Istituzione di corsi di perfezionamento, addestramento e formazione professionale per gli agenti di polizia locale, urbana e rurale);
- b) 6 giugno 1980, n. 61 (Contributi sulla spesa per l'acquisto di attrezzature per il potenziamento delle strutture di polizia urbana e rurale);
- c) 24 gennaio 1989, n. 2 (Norme in materia di polizia locale).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "*Statuto della Regione Puglia*". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Data a Bari, addì 14 dicembre 2011*

**VENDOLA**

**LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2003, n. 24****DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA <sup>(1)</sup>**

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 28 settembre 2007, n. 21

L.R. 19 luglio 2013, n. 8

L.R. 30 luglio 2018, n. 13

## INDICE

**CAPO I - PRINCIPI GENERALI**

*Art. 1 - Oggetto*

*Art. 2 - Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza*

*Art. 2 bis - Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale*

**CAPO II - PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA**

*Art. 3 - Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa*

*Art. 4 - Politiche e interventi regionali*

*Art. 5 - Interventi di rilievo locale*

*Art. 6 - Interventi di rilievo regionale*

*Art. 7 - Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati"*

*Art. 8 - Utilizzazione del volontariato*

*Art. 9 - Referenti per la sicurezza - Street Tutor*

*Art. 10 - Istituti di vigilanza privata*

**CAPO III - POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE***Sezione I - Funzioni e organizzazione della polizia locale*

*Art. 11 - Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale*

*Art. 11 bis - Polizia locale di comunità. Principi*

*Art. 12 - Funzioni della Regione*

*Art. 13 - Comitato tecnico di polizia locale*

*Art. 13 bis - Funzioni di polizia locale*

*Art. 14 - Corpi di polizia locale*

*Art. 15 - Interventi e contributi regionali*

*Art. 15 bis - Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale*

*Art. 16 - Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale*

*Art. 16 bis - Corso-concorso unico*

*Art. 17 - Comandante del corpo di polizia locale*

*Art. 17 bis - Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale*

*Sezione II - Collaborazioni*

*Art. 17 ter - Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale*

*Art. 17 quater - Collaborazioni tra strutture di polizia locale*

*Art. 17 quinquies - Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze*

*Art. 17 sexies - Accordi per l'interscambio operativo*

*Art. 17 septies - Attività di collaborazione con soggetti privati*

*Sezione III - Formazione*

*Art. 18 - Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale*

*Art. 18 bis - Finalità*

*Art. 18 ter - Ulteriori disposizioni in materia di formazione*

*Art. 18 quater - Partecipazione della Regione*

*Art. 18 quinquies - Fondo di dotazione e contributi annuali*

*Sezione IV - Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale*

*Art. 19 - Segni distintivi*

*Art. 19 bis - Strumenti di autotutela*

*Sezione V - Valorizzazione e promozione della polizia locale*

*Art. 19 ter - Giornata regionale della polizia locale*

*Art. 19 quater - Iniziative regionali di valorizzazione dell'immagine della polizia locale*

*Art. 19 quinquies - Iniziative di promozione a livello locale*

**CAPO IV - NORME FINANZIARIE**

*Art. 20 - Copertura finanziaria*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

**CAPO V - NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI**

*Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali*

*Art. 22 - Disapplicazione di norme statali*

*Art. 23 - Abrogazioni*

**CAPO I  
PRINCIPI GENERALI**

*Art. 1*

*Oggetto*

(modificato comma 3 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

1. La presente legge, in conformità con l'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione, disciplina l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale e detta norme per la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio regionale.
2. In attuazione dei principi di cui all'articolo 118, comma primo della Costituzione, l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 compete ai Comuni, salvo che la legge non le conferisca, per ragioni di adeguatezza, unitarietà e connessione con le competenze già attribuite, alle Province.
3. Ai fini della promozione del sistema integrato di sicurezza di cui al comma 1, compete alla Regione, *su parere del Consiglio delle Autonomie locali*, l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di raccomandazione tecnica di cui all'articolo 12.

*Art. 2*

*Priorità e indirizzi per il sistema integrato di sicurezza*

(prima sostituita lett. c), aggiunta lett. c bis), modificate lett.d) e lett. g) del comma 3, modificato comma 4 da art. 1 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito modificate lett. c) comma 2, lett. a) e h) comma 3 e sostituite lett. b), c bis) e g) comma 3 da art. 1 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, si intendono come politiche per la promozione di un sistema integrato di sicurezza le azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nelle città e nel territorio regionale, anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa.
2. Gli interventi regionali privilegiano:
  - a) le azioni integrate, di natura preventiva;
  - b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
  - c) l'educazione alla convivenza *e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano*, nel rispetto del principio di legalità.
3. Gli interventi regionali di cui alla presente legge si coordinano, in particolare, con gli altri interventi che la Regione Emilia-Romagna svolge in materia:
  - a) di prevenzione, contrasto e riduzione delle cause del disagio e dell'emarginazione sociale, con particolare riferimento alla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), *alla legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate)*, nonché al contrasto della recidiva nei comportamenti criminali;
  - b) di *riqualificazione urbana e di tutela del territorio, con particolare riferimento alla legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)*;
  - c) di *disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza)*;
  - c bis) di *prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza e dell'economia responsabili, ai sensi della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili)*;
  - d) di protezione civile, con particolare riferimento *alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)*, ed alla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), parte terza, titolo VI, capo VIII;
  - e) di sicurezza stradale, con particolare riferimento alla legge regionale 27 aprile 1990, n. 35 (Norme in materia di promozione, attuazione e gestione delle strutture destinate allo spettacolo, allo sport e al tempo libero), titolo II, e alla legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti);
  - f) di sicurezza ambientale;
  - g) di *sicurezza e regolarità del lavoro, anche in riferimento alle attività svolte dal comitato regionale di coordinamento competente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché di contrasto all'abusivismo*.
  - h) di *prevenzione esercitata dalle Aziende Unità sanitarie locali e dall'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*, con particolare riferimento alle attività di vigilanza sui mezzi di trasporto e sui cantieri stradali.
4. *L'Assemblea legislativa* determina gli indirizzi relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 2 bis**Indirizzi regionali per l'organizzazione e lo svolgimento dei servizi di polizia locale  
(aggiunto da art. 2 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)*

1. La presente legge definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento dei servizi di polizia locale, ispirati ad un modello di polizia di comunità, come definito dall'articolo 11 bis, radicata sul territorio e fortemente orientata al cittadino. A tal fine la Regione:

- a) definisce gli standard quantitativi e qualitativi dei corpi di polizia locale per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti;
- b) promuove modalità operative basate sulla collaborazione tra comandi e sulla cooperazione con le forze statali;
- c) promuove la formazione qualificata degli addetti di polizia locale anche congiuntamente con gli altri soggetti operanti sul territorio;
- d) promuove l'erogazione di servizi orientati alla risoluzione dei problemi della comunità nelle materie di cui alla presente legge;
- e) valorizza il ruolo e l'immagine della polizia locale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione delle sue funzioni e del suo operato, realizzabili anche nell'ambito di accordi con le istituzioni e le autonomie scolastiche e con altri soggetti pubblici e privati.

**CAPO II****PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA***Art. 3**Promozione del coordinamento in materia di sicurezza pubblica  
e polizia amministrativa*

(prima modificata lett. b) comma 1, modificate lett. a) e lett. e) comma 2 da art. 2 L.R. 19 luglio 2013, n. 8 , inoltre modificata lett. f) comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito aggiunta lett. c bis) comma 1 e sostituite lett. b) comma 1 e lett. d) e lett. e) comma 2 e modificato comma 3 da art. 3 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Nel rispetto delle forme di coordinamento di cui all'articolo 118, comma terzo, della Costituzione, la Regione:

- a) promuove accordi con lo Stato in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale;
- b) sostiene accordi tra le autorità provinciali di pubblica sicurezza e gli Enti locali, stipulati nel rispetto dei caratteri e dei contenuti minimi definiti dalla Giunta regionale previo parere del Consiglio delle Autonomie locali; le Province possono inoltre partecipare agli accordi d'intesa con i Comuni e le Unioni di Comuni interessati;
- c) favorisce la partecipazione dei soggetti associativi, rappresentativi di interessi collettivi, al processo di individuazione delle priorità d'azione nell'ambito degli accordi di cui al presente articolo, quale strumento di politiche concertate e integrate per il miglioramento della sicurezza urbana.
- c bis) promuove lo sviluppo di collaborazioni con i soggetti di cui agli articoli 8, 9 e 10 e con i gruppi di vicinato attivo di cui all'articolo 17 septies, comma 5.

2. Gli accordi di cui al comma 1 privilegiano:

- a) la realizzazione di sistemi informativi integrati e di videosorveglianza sui fenomeni di criminalità, vittimizzazione, inciviltà e disordine urbano diffusi;
- b) la gestione integrata del controllo del territorio e degli interventi di emergenza nel campo sociale, sanitario, della mobilità e della sicurezza;
- c) la gestione integrata dei servizi per le vittime di reato e delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
- d) lo sviluppo di moduli organizzativi dell'attività di polizia fondati sui principi di polizia di comunità come definiti dagli articoli 2 bis e 11 bis e sul coinvolgimento dei cittadini.
- e) le aree problematiche che maggiormente richiedono l'azione coordinata di più soggetti pubblici, fra cui le violenze e le molestie sessuali, la violenza familiare, lo sfruttamento e la violenza sui minori, la prostituzione coatta, le violenze e le discriminazioni su base politica, di genere, xenofoba o razzista, i conflitti culturali ed etnici, le tossicodipendenze, il gioco d'azzardo, nonché le funzioni di vigilanza sanitaria ed ambientale di competenza regionale;
- f) attività di formazione integrata rivolte agli addetti delle forze di polizia nazionali e locali, nonché agli operatori sociali.

3. Ai fini della promozione e dello sviluppo delle intese di cui al presente articolo, il presidente della Regione convoca periodicamente e presiede una conferenza composta dai sindaci dei Comuni capoluogo e dai presidenti delle Province, coadiuvati dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia locale... Alla conferenza sono invitati, d'intesa con l'autorità di pubblica sicurezza che svolge funzioni di coordinamento per l'Emilia-Romagna, i componenti della conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza istituita con decreto del Ministro dell'interno del 10 ottobre 2002.

*Art. 4**Politiche e interventi regionali*

1. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 la Regione:

- a) promuove e stipula intese istituzionali di programma, accordi di programma e altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;
- b) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione e informazione;
- c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli enti pubblici e delle associazioni ed organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente capo

*Art. 5**Interventi di rilievo locale*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

(prima modificati commi 1 e 3 da art. 3 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificato comma 2 da art. 4 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione concede contributi *alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 21 del 2012* per la realizzazione di iniziative finalizzate agli obiettivi di cui all'articolo 2, realizzate anche di concerto con operatori privati. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese di personale.

2. La Regione concede contributi alle associazioni ed alle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri di cui alla *legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della l.r. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della l.r. 31 maggio 1993, n. 26))* che operano a favore delle vittime di reati nel campo della sicurezza e a sostegno della prevenzione dei reati, per la realizzazione di specifiche iniziative. I contributi sono concessi per spese di progettazione e di attuazione, con esclusione delle spese per investimenti.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi in misura non superiore al cinquanta per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili e quelli di cui al comma 2 sono concessi in misura non superiore all'ottanta per cento di dette spese, secondo le priorità, i criteri e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale....

#### Art. 6

##### *Interventi di rilievo regionale*

1. La Regione realizza direttamente o compartecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi derivanti dalle intese e dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), sia per spese di investimento che per spese correnti

2. La Regione promuove, d'intesa con i soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, la realizzazione di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento di rilevanti problemi di sicurezza o di disordine urbano diffuso, o alla qualificazione dei corpi di polizia locale, caratterizzati da una pluralità di interventi e da un adeguato sistema di valutazione dei risultati. Tali progetti, per iniziativa degli Enti locali, possono coinvolgere altri soggetti, pubblici o privati, direttamente interessati alla realizzazione degli interventi previsti. Dei progetti relativi alla qualificazione dei corpi di polizia locale le amministrazioni locali interessate daranno informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. La Regione concede ai soggetti sottoscrittori delle intese di cui al comma 2 contributi per spese di progettazione ed attuazione in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ammesse, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale. Gli interventi in cui si articolano i progetti possono, in particolare, riguardare: la riqualificazione e la manutenzione straordinaria dello spazio urbano, l'illuminazione e le tecnologie per la sorveglianza, la prevenzione sociale e la riduzione del danno, la mediazione dei conflitti e l'animazione dello spazio pubblico, l'integrazione sociale ed il contrasto delle discriminazioni, la qualificazione delle polizie locali e l'integrazione operativa con le polizie nazionali, il sistema di valutazione dei risultati.

#### Art. 7

##### *Istituzione della "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati" (modificato comma 3 da art. 4 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)*

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a istituire o a partecipare, quale socio fondatore, alla fondazione denominata "Fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati".

2. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che:

- a) la fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
- b) lo statuto preveda la possibilità che alla fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;
- c) la fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

3. Ogni due anni la Giunta, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone all'Assemblea legislativa una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla fondazione.

4. La fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti non colposi commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi la morte o un danno gravissimo alla persona. La fondazione interviene su richiesta del sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti complice del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

5. Il presidente della Regione è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1.

6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal presidente della Giunta regionale ovvero dall'assessore competente per materia appositamente delegato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della fondazione emiliano-romagnola per le vittime dei reati. La Giunta regionale determina l'entità della partecipazione alla costituzione del fondo nei limiti degli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.

9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

#### Art. 8

##### *Utilizzazione del volontariato*

(prima modificato comma 3 da art. 5 L.R. 19 luglio 2013, n. 8), modificato comma 4 e lett. a) comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 5 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. *L'utilizzazione di forme di volontariato, ai fini della presente legge, è ammessa solo nel rispetto dei principi e delle finalità fissate dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106). Tale utilizzazione è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità, il rispetto dell'ambiente, la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l'integrazione e l'inclusione sociale.*

2. *I volontari, individuati dalle amministrazioni locali anche sulla base di indicazioni provenienti dalle associazioni di volontariato, potranno essere impiegati a condizione che essi:*

a) *operino sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale stessa o di altro addetto di detta polizia da esso individuato;*

b) *non abbiano subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non siano stati sottoposti a misure di prevenzione e non siano stati espulsi dalle forze armate o dalle forze di polizia nazionali, ovvero destituiti o licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici;*

c) *abbiano frequentato, con profitto, specifico corso di formazione disciplinato dalla Giunta regionale;*

d) *siano adeguatamente assicurati.*

3. *Gli Enti locali possono stipulare convenzioni con le associazioni del volontariato i cui aderenti svolgano attività di volontariato ai sensi del presente articolo. Dette associazioni non devono prevedere nell'accesso e nei propri fini forme di discriminazione di genere, razza, lingua, religione, opinioni politiche e condizioni personali o sociali. Le convenzioni definiscono l'ambito e le modalità di impiego dei volontari e le caratteristiche delle prestazioni volontarie, nonché gli obblighi a tutela della salute e della sicurezza dei volontari nello svolgimento delle attività secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).*

4. *La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali, le direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di volontari, definendo in particolare i contenuti delle convenzioni di cui al comma 3.*

#### Art. 9

##### *Referenti per la sicurezza - Street Tutor*

(modificato comma 5 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 6 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. *I gestori dei locali ed organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo, possono utilizzare, anche su specifica richiesta dell'Ente locale competente al rilascio dell'autorizzazione, a fronte di motivate esigenze di mantenimento dell'ordinata e civile convivenza, gli addetti ai servizi di controllo di cui all'articolo 3, commi da 7 a 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) in attività di prevenzione dei rischi e di mediazione dei conflitti nello spazio, anche pubblico, adiacente ai locali e ai luoghi nei quali si svolgono gli eventi.*

2. *L'attività di cui al comma 1 è qualificata come attività di Street Tutor ed è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune in cui il soggetto esercita la propria attività per la prima volta e che ha validità su tutto il territorio regionale e all'aver frequentato, con profitto, uno specifico corso di formazione professionale disciplinato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio delle attività di Street Tutor gli addetti cooperano con le polizie locali e nazionali in relazione alle rispettive competenze.*

3. *La Giunta regionale, al fine di assicurare l'uniforme ed efficace applicazione della presente disposizione sul territorio regionale, approva, su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le associazioni di categoria regionali più rappresentative dei gestori di locali ed organizzatori di eventi, le direttive per gli Enti locali relative alle condizioni e alle modalità di svolgimento delle attività di Street Tutor. Le disposizioni e le sanzioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge n. 94 del 2009 si applicano anche alle attività di Street Tutor di cui al presente articolo.*

#### Art. 10

##### *Istituti di vigilanza privata*

(modificato comma 2 e lett. b) comma 1 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8)

1. *Gli istituti di vigilanza privata, fatti salvi i presupposti e i limiti individuati dalla legge dello Stato per l'esercizio della loro attività, particolarmente per quanto riguarda la tutela delle persone, possono essere utilizzati dagli Enti locali ad integrazione dell'esercizio delle funzioni di polizia locale, a condizione che essi:*

a) *svolgano funzioni di mera vigilanza, aggiuntive e non sostitutive a quelle ordinariamente svolte dalla polizia locale, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o nazionale;*

b) *operino sulla base delle indicazioni ed in maniera subordinata al comandante o al responsabile della polizia*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

locale o ad altro *addetto* di detta polizia da esso individuato.

2. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'adeguata uniformità sul territorio regionale, approva, *su parere del Consiglio delle Autonomie locali*, direttive per gli Enti locali relative all'utilizzo di istituti di vigilanza privata ad integrazione delle funzioni di vigilanza della polizia locale.

### **CAPO III POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE**

#### *Sezione I*

*Funzioni e organizzazione della polizia locale*  
(partizione inserita da art. 7 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

#### *Art. 11*

*Esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale*

(prima modificato comma 5, aggiunto comma 5 bis da art. 6 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito comma 3 e abrogati commi 4, 5 e 5 bis da art. 8 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Il presente capo disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa locale nella Regione Emilia-Romagna, in conformità a quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo, lettera h) della Costituzione.

2. Le funzioni di polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 159, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), sono esercitate dall'insieme coordinato delle strutture di polizia locale operanti nel territorio della regione.

3. *Gli Enti locali esercitano, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, tutte le funzioni di polizia amministrativa locale, salvo diversa disposizione della legge regionale, avvalendosi di appositi corpi e servizi di polizia locale.*

4. *abrogato.*

5. *abrogato.*

5 bis. *abrogato.*

#### *Art. 11 bis*

*Polizia locale di comunità. Principi*  
(aggiunto da art. 9 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. *La Regione Emilia-Romagna promuove e sostiene lo sviluppo di un sistema di polizia locale ispirato a un modello di polizia di comunità che valorizzi le tipicità e le migliori esperienze del nostro territorio.*

2. *Il modello di polizia di comunità della Regione Emilia-Romagna si fonda sui seguenti principi:*

a) *collaborazione con tutti i soggetti attivi sul territorio, anche attraverso l'utilizzo di partnership formali e informali tra polizia locale e persone e organizzazioni presenti nelle comunità;*

b) *orientamento al cittadino, valorizzando la conoscenza della realtà locale e il ruolo di riferimento degli addetti di polizia locale;*

c) *approccio alla risoluzione dei problemi della comunità, promuovendo l'assunzione di responsabilità da parte degli addetti di polizia locale e la loro autonomia decisionale.*

3. *A tal fine, la Regione promuove strategie organizzative di supporto all'uso sistematico delle partnership locali e metodologie di lavoro fondate su tecniche di problem-solving, per dare una risposta proattiva alle condizioni emergenti che minano la sicurezza locale, dall'insicurezza diffusa, al disordine urbano, fino alla criminalità.*

4. *Al fine di realizzare il modello di polizia di cui ai commi 1 e 2, le strutture di polizia locale devono adottare strategie organizzative orientate:*

a) *alla raccolta, all'identificazione e all'analisi dei problemi esistenti sul territorio, per la predisposizione di strategie ed azioni volte a fornire risposte efficaci;*

b) *al decentramento dell'erogazione dei servizi da integrare nelle comunità locali di riferimento e all'accentramento delle funzioni di supporto e di coordinamento, con un utilizzo razionale delle specializzazioni finalizzato alla risoluzione dei problemi della comunità;*

c) *alla promozione del lavoro di squadra sia interno al comando che esterno;*

d) *alla trasparenza del lavoro svolto dalla polizia locale con l'uso di strumenti, compresi i social network, che permettano alla comunità di essere informata sull'andamento dei fenomeni, sulla natura dei problemi e sulle soluzioni attuate;*

e) *alla valorizzazione e condivisione tra i corpi e i servizi della polizia locale della Regione Emilia-Romagna delle specificità e delle eccellenze sviluppate.*

#### *Art. 12*

*Funzioni della Regione*

(prima sostituito ultimo periodo comma 3 da art. 2 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, poi modificata lett. a) comma 2 e sostituito comma 4 da art. 7 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificata alinea comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, infine sostituito da art. 10 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. *La Regione, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione, esercita, in materia di polizia amministrativa locale, funzioni di coordinamento, indirizzo, raccomandazione tecnica, nonché di sostegno all'attività operativa, alla formazione e all'aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale.*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale



2. La Giunta regionale promuove l'innovazione e la sperimentazione di nuovi modelli e strumenti ed esercita, in particolare, su parere del Consiglio delle Autonomie locali, previo parere del comitato tecnico di polizia locale, le funzioni di coordinamento e indirizzo in materia di:

- a) sistema informativo della polizia locale, realizzando a tal fine un sistema informatico per la raccolta e lo scambio delle informazioni inerenti le attività della polizia locale, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale;
- b) criteri e sistemi di selezione, anche a livello unico regionale, per l'accesso e per la relativa formazione iniziale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- c) formazione e aggiornamento professionale;
- d) promozione della cooperazione e dello scambio informativo tra i corpi e i servizi di polizia locale;
- e) modulistica uniforme relativa all'esercizio delle funzioni, nonché altri strumenti per il miglioramento del rapporto con i cittadini;
- f) esercizio delle funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale da parte di dipendenti degli Enti locali o da parte di addetti alla vigilanza nei parchi e nelle riserve naturali regionali, dipendenti dai rispettivi enti di gestione.

3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, emana raccomandazioni tecniche relative all'organizzazione delle attività, all'interpretazione normativa, alla dotazione di mezzi e strumentazione operativa e alla promozione del ruolo e dell'immagine della polizia locale nonché sull'esecuzione di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in coerenza con gli articoli 33, 34 e 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

4. La Regione promuove la realizzazione di sistemi per telefonia che consentano l'accesso alle strutture di polizia locale competenti per territorio.

#### Art. 13

##### Comitato tecnico di polizia locale

(prima modificati alinea, lett. c) e lett. d) comma 3, aggiunto comma 5 bis da art. 8 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificato comma 2, sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 11 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. È istituito un comitato tecnico in materia di polizia locale.

2. Il comitato è organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, finalizzato alla realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni regionali in materia di polizia locale e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche.

3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:

- a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
- b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo;
- c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
- d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.

3 bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle Autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.

4. La partecipazione ai lavori del comitato rientra nei compiti istituzionali del comandante e, pertanto, non dà luogo ad alcun compenso o rimborso. La struttura organizzativa regionale competente cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

5. Il comitato tecnico di polizia locale opera tenendo conto delle esigenze di coordinamento con le materie di cui all'articolo 2, comma 3.

5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.

#### Art. 13 bis

##### Funzioni di polizia locale

(aggiunto da art. 12 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Le funzioni di polizia locale sono relative alle attività di vigilanza, controllo e sanzionatorie. Esse sono esercitate dai corpi e dai servizi istituiti negli Enti locali e sono finalizzate a garantire e promuovere la sicurezza del territorio e il rispetto della legalità.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nei Comuni e nelle Unioni di Comuni che le esercitano, prioritariamente, nei limiti di cui alle leggi vigenti, nelle seguenti attività:

- a) attività di polizia amministrativa locale e di polizia giudiziaria finalizzate prioritariamente alla tutela della vivibilità e della sicurezza urbana e rurale;
- b) attività di polizia stradale finalizzata prioritariamente al controllo della mobilità e della sicurezza stradale;
- c) attività di polizia amministrativa commerciale finalizzata prioritariamente alla tutela del consumatore, anche in relazione alle dipendenze patologiche, e della libertà di impresa e al contrasto del fenomeno dell'abusivismo e della contraffazione commerciale;
- d) attività di polizia amministrativa edilizia finalizzata prioritariamente alla tutela della qualità urbana e rurale;
- e) attività di controllo relativa ai tributi secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti finalizzata prioritariamente al contrasto all'evasione con particolare riferimento a quella fiscale e contributiva;
- f) attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile;
- g) attività ausiliarie di pubblica sicurezza.

3. Le funzioni di cui al comma 1 sono svolte dai corpi e dai servizi di polizia locale istituiti nelle Province e nella Città metropolitana che

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

le esercitano, nei limiti delle leggi vigenti, prioritariamente nelle attività di polizia ambientale ed ittico-venatoria ed attività di soccorso in caso di calamità, catastrofi ed altri eventi che richiedano interventi di protezione civile nonché nelle altre attività di polizia amministrativa nelle materie di propria competenza.

4. Qualora le funzioni di polizia locale vengano gestite in forma associata, anche attraverso le Unioni di Comuni ove costituite, l'atto di conferimento delle stesse deve necessariamente prevedere:

- a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sulla struttura nell'espletamento del servizio di polizia locale;
- b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata.

5. Gli Enti locali trasmettono alla struttura regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte. Tali informazioni sono elaborate e trasmesse alla Commissione assembleare competente a cadenza annuale.

#### Art. 14

##### Corpi di polizia locale

(prima modificati commi 1 e 2, lett. b) comma 2, aggiunti commi 3 bis. e 4 bis., modificati alinea e abrogata lett. d) comma 5, sostituito comma 6, aggiunto comma 6 bis., modificato comma 7 da art. 9 L.R. 19 luglio 2013, n. 8), inoltre modificata lett. b) comma 5 e comma 7 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 13 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di corpi di polizia locale operanti secondo comuni standard minimi di servizio, al fine di dotare tutto il territorio regionale di qualificati servizi di polizia locale. Nel caso di corpi intercomunali, la Regione promuove lo svolgimento del servizio basato sui criteri di adeguata copertura territoriale di ciascuno dei Comuni che ha costituito il corpo intercomunale.

2. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 3:

- a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
- b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
- c) le strutture delle Province.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui commi 2 e 3 dell'articolo 13 bis, i corpi di polizia locale:

- a) sono strutturati per garantire la continuità del servizio tutti i giorni dell'anno;
- b) sono costituiti dal comandante e da un numero minimo di addetti di polizia locale, in servizio a tempo indeterminato, non inferiore a trenta, salvo quanto previsto al comma 6;
- c) possiedono gli standard quantitativi e qualitativi di cui ai commi 4 e 5, salvo quanto previsto dal comma 6.

4. Per standard quantitativi si intende il rapporto fra la popolazione residente ed il numero degli addetti di polizia locale, nonché il numero minimo di ore di servizio da garantire. Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale. Gli standard tengono conto anche delle situazioni di scarsa densità della popolazione e della morfologia del territorio. Nei Comuni turistici e negli altri Comuni a forte affluenza periodica devono essere previsti i necessari adeguamenti di organico.

5. Per standard qualitativi si intendono le caratteristiche necessarie per assicurare su tutto il territorio regionale servizi di polizia locale efficaci ed efficienti ed ispirati ad un modello di polizia di comunità, ai sensi degli articoli 2 bis e 11 bis.

6. La Giunta regionale definisce, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, gli standard che i corpi di polizia locale devono possedere e definisce il rapporto tra le due tipologie di standard, fissando altresì i criteri generali di deroga.

7. Le strutture che non hanno i requisiti per essere riconosciute come corpi sono costituite in servizi. A tal fine, ogni quattro anni, la Regione procede ad un monitoraggio delle strutture e con proprio atto stabilisce le modalità e la tempistica per l'adeguamento ai requisiti prescritti.

8. I corpi di polizia locale già riconosciuti come tali ai sensi della presente legge, che realizzino processi aggregativi tra Enti locali volti alla costituzione di una struttura intercomunale o al suo ampliamento, mantengono lo status di corpo fino al monitoraggio successivo di cui al comma 7.

9. La Regione promuove la composizione di situazioni conflittuali tra Enti locali che possano impedire la costituzione, lo sviluppo, la stabilità dei corpi di polizia locale conformi alla presente legge nonché la permanenza nella gestione associata dei Comuni aderenti.

#### Art. 15

##### Interventi e contributi regionali

(sostituiti commi 1 e 2 da art. 10 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi sostituito da art. 14 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione promuove la stipulazione di accordi di programma finalizzati al miglioramento delle attività di polizia locale.

2. La Regione concede contributi, anche nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 1, per:

- a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
- b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14 o dei servizi di polizia locale nelle Unioni di Comuni;
- c) la realizzazione di progetti sperimentali di innovazione o di progetti di rilievo regionale, volti al miglioramento delle attività di polizia locale.

3. I contributi di cui al comma 2 sono concessi secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale.

4. La Regione può altresì acquisire e mettere a disposizione strumenti, anche informatici, per il migliore svolgimento del servizio di

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*polizia locale.*

*Art. 15 bis*

*Fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale  
(aggiunto da art. 15 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)*

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri di difesa che gli Enti locali assumono nei procedimenti penali a carico degli addetti di polizia locale, per atti o fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio ovvero all'adempimento dei doveri d'ufficio tenuto conto delle leggi e dei contratti collettivi nazionali disciplinanti la materia.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio, a domanda, soltanto gli Enti locali privi di polizza assicurativa. Le somme ricevute devono essere restituite senza interessi entro cinque anni dall'erogazione.
3. La Giunta regionale definisce le modalità di presentazione delle domande, i criteri di accesso al fondo, le modalità di erogazione e di rimborso.

*Art. 16*

*Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale*

(prima modificati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 11 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificato comma 8 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, poi modificati rubrica, comma 4, comma 5 e comma 6, inseriti commi 1 bis, 6 bis e 6 ter, e sostituito comma 3 da art. 16 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Ai fini della presente legge e per garantire la necessaria omogeneità sul territorio regionale, fatto salvo l'inquadramento derivante dai contratti collettivi nazionali di lavoro, il *corpo* di polizia locale si articola nelle seguenti figure professionali assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:
  - a) agente;
  - b) addetto al coordinamento e controllo;
  - c) dirigente;
  - d) comandante del corpo e vicecomandante, qualora previsto dal regolamento dell'ente, con qualifica di addetto al coordinamento e controllo o dirigente.
- 1 bis. *Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'articolo 17, comma 3 bis.*
2. Ai sensi dell'articolo 117, comma sesto della Costituzione, la struttura del corpo di polizia locale, anche con riferimento ai contenuti di cui all'articolo 14, è disciplinata dal regolamento comunale, provinciale o dal regolamento adottato dalle Unioni.
3. Gli Enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.
4. Il regolamento definisce la struttura organizzativa del corpo e, per i corpi intercomunali, la struttura organizzativa del corpo stesso e della sua articolazione territoriale. Sono privilegiati moduli organizzativi fondati sui principi della polizia di comunità.
5. L'ambito territoriale di operatività del corpo di polizia locale è unico, anche nei corpi intercomunali, e ad esso sono riferite tutte le disposizioni in materia di polizia locale previste dalla legge statale e regionale con riferimento ai singoli addetti al corpo.
6. Gli addetti alla polizia locale possono essere destinati solo in situazioni eccezionali a svolgere attività e compiti diversi da quelli previsti dalla presente legge.
- 6 bis. *Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonché l'idoneità all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.*
- 6 ter. *Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei propri addetti.*
7. Le attività della polizia locale vengono svolte in uniforme, sull'intero territorio regionale, salvo quando il regolamento dell'Ente locale preveda diversamente per particolari attività.
8. Nel territorio regionale, l'addetto di polizia locale che si trova a svolgere, in uniforme, attività di propria competenza fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, svolge comunque le proprie funzioni di polizia stradale relative alla viabilità, al verificarsi di situazioni di grave pericolo per la circolazione e la connessa incolumità delle persone, in attesa dell'intervento degli organi ordinariamente competenti.

*Art. 16 bis*

*Corso-concorso unico*

(aggiunto da art. 17 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. *Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Regione Emilia-Romagna può bandire un corso-concorso unico per selezionare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli Enti locali, il personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere. Per lo svolgimento del corso-concorso unico, la Regione si avvale della Scuola interregionale di polizia locale di cui all'articolo 18.*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive anche di abilità volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni. La graduatoria finale è utilizzabile dagli Enti locali di cui al comma 1 per la copertura dei propri fabbisogni assunzionali.
3. La durata e i contenuti del percorso formativo sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire. La formazione regolarmente svolta rappresenta un titolo valutabile in altre procedure selettive bandite dalla Regione e dagli Enti locali del territorio regionale.
4. Per l'ammissione alla procedura selettiva è previsto un contributo per la copertura delle spese della procedura, il cui importo, compreso tra 10 e 15 euro, è definito nel bando. Le spese per il percorso formativo sono ripartite tra gli Enti locali di cui al comma 1, il candidato ammesso, tramite versamento alla Scuola interregionale di polizia locale di una quota di partecipazione non superiore a 1000 euro e la Regione, nell'ambito dei finanziamenti di cui all'articolo 18 quinquies. Con delibera di Giunta regionale sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

*Art. 17*

*Comandante del corpo di polizia locale*

(prima modificati commi 1 e 3, sostituito comma 4, aggiunto comma 4 bis da art. 12 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito sostituito comma 3, aggiunti commi 3 bis e 3 ter e modificato comma 4 bis da art. 18 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Il comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al corpo e ne risponde al sindaco o al presidente della Provincia, ovvero, nei corpi associati, al presidente della forma associativa, *qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato*. È inoltre responsabile dell'attuazione delle intese di cui all'articolo 3, nelle materie di propria competenza, e del corretto esercizio delle forme di vigilanza di cui agli articoli 8 e 10.
2. Ai fini di cui al comma 1 il sindaco, il presidente della Provincia o l'assessore da essi delegato, oppure il presidente dell'organo esecutivo della forma associata impartiscono apposite direttive.
3. *La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.*
- 3 bis. *Il comandante assume lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale. Il comandante risponde funzionalmente all'organo che nel Comune o negli altri Enti locali, diversi dal Comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).*
- 3 ter. *Il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.*
4. *Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.*
- 4 bis. *Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia locale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.*

*Art. 17 bis*

*Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale  
(aggiunto da art. 19 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)*

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale.
3. Gli Enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per valutare, nell'ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.
4. Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potrà essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Università, è disciplinato dalla Giunta regionale.
5. La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

**Sezione II**

**Collaborazioni**

(partizione inserita da art. 20 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

*Art. 17 ter*

*Mappatura e archivio regionale delle competenze di polizia locale  
(aggiunto da art. 21 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. La Regione promuove e realizza un sistema di mappatura delle competenze professionali e delle strumentazioni in uso presso i corpi e i servizi di polizia locale nel territorio regionale, denominato Archivio regionale delle competenze di polizia locale (MARCoPoLo-ER).
2. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è a disposizione degli Enti locali del territorio regionale per la condivisione e lo scambio di competenze professionali e di strumentazioni necessarie allo svolgimento di specifici servizi.
3. L'Archivio regionale delle competenze di polizia locale è gestito dalla struttura regionale competente in materia di polizia locale nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

*Art. 17 quater*

*Collaborazioni tra strutture di polizia locale*  
(aggiunto da art. 22 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'articolo 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli Enti locali una modulistica uniforme.

*Art. 17 quinquies*

*Interventi in caso di calamità e di gravi emergenze*  
(aggiunto da art. 23 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento della struttura regionale competente in materia di polizia locale.
2. In caso di gravi emergenze non fronteggiabili dal singolo Ente, gli altri Enti locali, nell'immediatezza dell'evento e a fronte di specifica richiesta, possono inviare il proprio personale di polizia locale a supporto, dandone comunicazione alla struttura regionale competente in materia di polizia locale.
3. La Giunta regionale, previo parere del comitato tecnico di polizia locale e del Consiglio delle Autonomie locali, adotta una direttiva che individua le specifiche modalità operative da utilizzare nelle situazioni di cui ai commi 1 e 2.

*Art. 17 sexies*

*Accordi per l'interscambio operativo*  
(aggiunto da art. 24 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione promuove accordi con le competenti autorità statali per favorire l'interscambio operativo tramite la condivisione di dati, informazioni, strumentazioni, modalità di lavoro ed ogni altra esperienza utile ad un più efficace svolgimento dei servizi di polizia locale e per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

*Art. 17 septies*

*Attività di collaborazione con soggetti privati*  
(aggiunto da art. 25 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Gli Enti locali possono avvalersi, ai sensi degli articoli 8 e 10, della collaborazione di volontari e di guardie particolari giurate, con funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia locale. Il loro utilizzo è volto a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla polizia locale e a condizione che avvenga sulla base del coordinamento del comandante o del responsabile della polizia locale o di altro addetto da esso individuato.
2. I volontari possono essere impiegati, a supporto delle funzioni di polizia locale svolte dagli addetti, in particolare nelle attività:
  - a) di prevenzione e mediazione dei conflitti stradali;
  - b) di prevenzione dei rischi legati alla circolazione stradale e di promozione della mobilità sostenibile;
  - c) di educazione e sensibilizzazione all'uso consapevole dello spazio pubblico e dei beni della collettività;
  - d) di informazione e sensibilizzazione con riguardo alla corretta fruizione dei parchi e delle aree verdi urbane;
  - e) di assistenza e informazione alla cittadinanza durante le fiere e i mercati, nelle spiagge o in altri luoghi e situazioni in cui tali attività sono utili;
  - f) altre attività contemplate dalla normativa specifica di settore in tema di tutela ambientale e di vigilanza faunistico-venatoria e ittica.
3. Le attività prestate dai volontari ai sensi del comma 2 sono valorizzate in sede di valutazione nelle selezioni per l'accesso al ruolo della polizia locale, sulla base delle modalità definite dalla Giunta regionale.
4. Qualora i gestori e gli organizzatori di eventi aperti al pubblico, in particolare nel settore dell'intrattenimento e dello spettacolo si avvalgano degli addetti ai servizi di controllo di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge n. 94 del 2009, per lo svolgimento di attività di Street Tutor, tali addetti cooperano con le polizie locali territorialmente competenti secondo le modalità definite nell'atto di cui all'articolo 9, comma 3.
5. I corpi e i servizi di polizia locale sostengono l'azione dei gruppi di vicinato o gruppi di cittadinanza attiva altrimenti denominati e collaborano attraverso modalità di raccordo e di comunicazione di volta in volta definite con gli stessi, sulla base delle direttive approvate dalla Giunta regionale su parere delle competenti Commissioni assembleari e del Consiglio delle Autonomie locali.
6. Al fine di valorizzare il ruolo di polizia di comunità, i corpi e i servizi di polizia locale si possono avvalere della collaborazione di soggetti che beneficiano della concessione prevista dall'articolo 168 bis del codice penale o che siano destinatari di percorsi di avvicinamento al mondo del lavoro o impiegati in ogni altra tipologia di servizio utile alla collettività.

**Sezione III**  
**Formazione**

(partizione sostituita da art. 26 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

*Art. 18*

*Istituzione della Scuola interregionale di polizia locale*

(prima articolo sostituito da art. 1 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, poi rubrica e comma 2 sostituiti da art. 27 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'articolo 64 dello Statuto, è autorizzata a partecipare quale socio fondatore alla costituzione della fondazione denominata "Scuola interregionale di Polizia locale" delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria, con sede a Modena.
2. La Regione Emilia-Romagna, assumendo come propri fini la formazione e l'aggiornamento del personale della polizia locale, considerati imprescindibili condizioni per la qualificazione e l'omogeneizzazione su tutto il territorio regionale dei servizi di polizia locale, si avvale della Fondazione per:
  - a) programmare e realizzare le attività formative obbligatorie ai sensi dell'articolo 16, comma 3;
  - b) promuovere, coordinare e sostenere le attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale degli appartenenti alla polizia locale;
  - c) realizzare altre iniziative di diretto interesse regionale finalizzate alla qualificazione degli appartenenti alla polizia locale.

*Art. 18 bis*

*Finalità*

(articolo sostituito da art. 1 L.R. 28 settembre 2007, n. 21)

1. La fondazione deve avere per oggetto la gestione della Scuola interregionale di polizia locale delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria e, in coerenza con gli indirizzi propri di ciascuna Regione, deve perseguire le seguenti finalità:
  - a) sviluppare attività di formazione del personale, di ogni livello, appartenente alla polizia locale e contribuire alla diffusione di criteri omogenei di intervento nei diversi contesti regionali;
  - b) consolidare, sviluppare e diffondere il patrimonio tecnico-scientifico tipico della categoria e, segnatamente, le esperienze innovative sviluppate dalle strutture di polizia locale;
  - c) valorizzare e dare concretezza ad un modello formativo che integra "sapere" e "capacità operative", in un contesto di stretto collegamento ed interazione tra il mondo della formazione e quello del settore professionale di riferimento;
  - d) contribuire alla formazione ed allo sviluppo di altre professionalità in grado di rispondere alle esigenze di regolazione e controllo dell'ordinato svolgersi delle attività che caratterizzano la vita sociale ed economica di ogni comunità;
  - e) realizzare corsi annuali o pluriennali, anche con riconoscimento legale, seminari di specializzazione e di aggiornamento, moduli e corsi per la formazione manageriale dei quadri e dirigenti dei corpi di polizia locale, sia in compresenza che a distanza;
  - f) sviluppare progetti di ricerca, partecipare a progetti nazionali e internazionali, elaborare e diffondere materiali didattici propri, raccogliere e catalogare materiale didattico e bibliografico, elaborare materiali didattici innovativi per la formazione a distanza, sperimentare nuove modalità di erogazione e valutazione della formazione, promuovere iniziative di formazione dei formatori;
  - g) sviluppare collaborazioni con altre realtà formative e didattiche nazionali ed estere;
  - h) esercitare attività comunque affini o connesse, complementari o conseguenti a quelle sopra elencate.
2. La fondazione deve poter compiere tutte le attività strumentali, accessorie e connesse all'attuazione delle finalità di cui al comma 1.

*Art. 18 ter*

*Ulteriori disposizioni in materia di formazione*

(articolo sostituito da art. 1 L.R. 28 settembre 2007, n. 21)

1. L'offerta formativa della fondazione produce crediti formativi riconosciuti sul territorio regionale ai quali consegue una idonea valutazione nelle procedure di accesso o di selezione relative alle diverse figure professionali della polizia locale di cui all'articolo 16, comma 1, secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b).

*Art. 18 quater*

*Partecipazione della Regione*

(articolo sostituito da art. 1 L.R. 28 settembre 2007, n. 21)

1. La partecipazione della Regione è subordinata alle condizioni che la fondazione:
  - a) consegua il riconoscimento della personalità giuridica;
  - b) persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui all'articolo 18 bis, comma 1.
2. La partecipazione della Regione è altresì subordinata alla condizione che lo statuto preveda:
  - a) che possano partecipare alla fondazione in qualità di soci fondatori le sole Amministrazioni regionali e locali;
  - b) che il consiglio di amministrazione sia costituito dai rappresentanti dei soci fondatori e da un rappresentante dei partecipanti;
  - c) la nomina da parte della Regione di un membro del consiglio di amministrazione della fondazione;
  - d) l'espresso consenso da parte della Regione in merito all'accettazione di nuovi fondatori, alle proposte di modifica dello statuto, alle proposte di scioglimento della fondazione e alla devoluzione del patrimonio.
3. Il Presidente della Regione è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione alla fondazione.
4. Il Presidente della Regione o un suo delegato esercita i diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna.

*Art. 18 quinquies*

*Fondo di dotazione e contributi annuali*

(articolo sostituito da art. 1 L.R. 28 settembre 2007, n. 21)

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione con il contributo di euro 100.000,00.
2. La Regione attribuisce annualmente alla fondazione, previa predisposizione del piano delle attività formative, le risorse per:
  - a) contribuire al finanziamento delle attività formative obbligatorie e di diretto interesse regionale;
  - b) contribuire al sostegno delle attività ordinarie di formazione e aggiornamento professionale.
3. Il piano determina l'eventuale contributo degli Enti locali alle attività di cui al comma 2, lettera a), nonché il contributo regionale per le attività di cui al comma 2, lettera b).
4. L'importo dei contributi di cui al comma 2 è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio regionale.

#### **Sezione IV**

#### **Strumenti di autotutela e dotazioni della polizia locale** (partizione sostituita da art. 28 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

##### *Art. 19*

##### *Segni distintivi*

(prima modificato comma 1 da art. 13 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 29 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Giunta regionale stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, punto 4, secondo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale), *su parere del Consiglio delle Autonomie locali e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative*, le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado degli addetti alle funzioni di polizia locale, nonché i segni distintivi e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione, con efficacia a decorrere dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, salvo l'eventuale termine stabilito per l'adeguamento da parte degli enti. È fatta salva la possibilità per ciascun corpo o servizio di polizia locale di utilizzare accessori, anche costituiti da speciali capi di abbigliamento, necessari a particolari esigenze in funzione delle attività svolte. Uniformi e segni distintivi dovranno essere ben distinti da quelli delle forze dell'ordine e dell'esercito italiano.
2. Le caratteristiche dell'abbigliamento e dei segni distintivi utilizzati dalle associazioni volontarie che collaborano con le polizie locali, nonché le caratteristiche di identificazione dei mezzi da loro utilizzati, devono essere tali da non ingenerare alcuna confusione con i segni e le caratteristiche distintive di cui al comma 1. A tal fine gli Enti locali provvedono alla loro identificazione ed approvazione nell'ambito delle convenzioni che regolano l'attività delle associazioni.
- 2 bis. *I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati né essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale.*
- 2 ter. *La Giunta regionale può definire modalità di utilizzo dei segni distintivi per finalità di merchandising promozionale della polizia locale.*

##### *Art. 19 bis*

##### *Strumenti di autotutela*

(aggiunto da art. 30 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. *Per strumenti di autotutela si intende l'insieme di nozioni, competenze e dispositivi che consentono all'addetto di migliorare le condizioni di sicurezza personale rispetto ai rischi specifici correlati alle attività svolte. Gli strumenti di autotutela di cui gli addetti possono essere dotati sono definiti dai commi 2, 3, 4 e 5.*
2. *Gli addetti di polizia locale possono essere dotati di bastone estensibile e spray irritante, il cui utilizzo dovrà essere previsto e disciplinato nel regolamento del corpo o servizio di polizia locale.*
3. *Nel rispetto della normativa nazionale in materia di pubblica sicurezza, i corpi e i servizi di polizia locale possono altresì dotarsi di manette, giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori, caschi di protezione ed altri dispositivi utili alla tutela degli addetti.*
4. *I comandi possono organizzare percorsi formativi volti a migliorare la sicurezza degli addetti rispetto ai rischi specifici dell'attività di polizia locale.*
5. *Gli Enti locali possono promuovere la creazione di gruppi interni di autoaiuto e l'attivazione di sportelli di ascolto, anche attraverso convenzioni con altri soggetti, per fornire, se necessario, supporto psicologico in caso di eventi traumatizzanti in cui gli addetti dovessero trovarsi coinvolti.*

#### **Sezione V**

#### **Valorizzazione e promozione della polizia locale** (partizione inserita da art. 31 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

##### *Art. 19 ter*

##### *Giornata regionale della polizia locale*

(aggiunto da art. 32 L.R. 32 luglio 2018, n. 13)

1. *È istituita la giornata regionale della polizia locale da celebrarsi il secondo venerdì del mese di maggio al fine di valorizzare il ruolo e le attività della polizia locale nel territorio regionale e premiare le migliori esperienze sulla base delle segnalazioni dei singoli comandi.*

##### *Art. 19 quater*

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Iniziative regionali di valorizzazione dell'immagine della polizia locale*  
(aggiunto da art. 33 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione può altresì realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale volte a valorizzare l'immagine della polizia locale nel territorio regionale.

*Art. 19 quinquies*  
*Iniziative di promozione a livello locale*  
(aggiunto da art. 34 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. La Regione promuove le iniziative dei corpi e dei servizi di polizia locale finalizzate alla conoscenza presso i cittadini delle attività svolte al fine di promuovere il modello di polizia di comunità, di cui agli articoli 2 bis e 11 bis.

2. A tal fine emana delle raccomandazioni tecniche rivolte agli Enti locali per fornire criteri omogenei di comunicazione e promozione delle funzioni di polizia locale.

**CAPO IV**  
**NORME FINANZIARIE**

*Art. 20*  
*Copertura finanziaria*  
(aggiunti commi 1 bis e 1 ter da art. 35 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, con riferimento anche alle leggi di spesa settoriali vigenti, apportando le eventuali modificazioni che si rendessero necessarie o mediante l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

1 bis. Agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge, per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale n. 24 del 2003, nell'ambito della Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza, Programma 1 - Polizia locale e amministrativa, nel bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

1 ter. Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dagli articoli 15 bis e 16 bis della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**CAPO V**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI, DISAPPLICAZIONI E ABROGAZIONI**

*Art. 21*  
*Disposizioni transitorie e finali*

(sostituito comma 1 ed abrogato secondo periodo comma 3 da art. 3 L.R. 28 settembre 2007, n. 21, in seguito modificato comma 2, abrogati commi 1,3,5,7 e 8 da art. 14 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, inoltre modificato comma 2 da art. 15 L.R. 19 luglio 2013, n. 8, in seguito abrogato comma 6 da art. 36 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

1. *abrogato.*

2. L'assunzione di nuovi *addetti* di polizia locale da parte degli *Enti locali* è subordinata al raggiungimento, anche in forma associata, di una dotazione organica effettivamente coperta non inferiore a tre *addetti* di detta polizia, di cui almeno un addetto al coordinamento e controllo.

3. *abrogato.*

4. La Regione attua il costante monitoraggio sulla costituzione dei corpi di cui all'articolo 14 e sul loro funzionamento.

5. *abrogato.*

6. *abrogato.*

7. *abrogato.*

8. *abrogato.*

9. Compete ai Comuni, anche avvalendosi delle proprie strutture di polizia locale, provvedere all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari).

*Art. 22*  
*Disapplicazione di norme statali*

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione sul territorio della Regione Emilia-Romagna la disciplina prevista dalle seguenti disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale):

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale



- a) articolo 1, comma 2;
- b) articolo 4, punti 2), 3) e lettera a) del punto 4);
- c) articolo 6, fatto salvo il secondo periodo del punto 4 del comma 2;
- d) articolo 7;
- e) articolo 9, comma 1;
- f) articolo 12, comma 1, limitatamente alle disposizioni disapplicate dalla lettera c) del presente comma.

*Art. 23*

*Abrogazioni*

(abrogato da art. 36 L.R. 30 luglio 2018, n. 13)

*abrogato.*

---

**Note**

---

1 . (Si riporta di seguito il testo dell'art. 55 L.R. 18 febbraio 2005 n. 6:

Art. 55 Sorveglianza territoriale

1. Gli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali esercitano le funzioni di sorveglianza sul territorio del sistema regionale prioritariamente mediante proprio personale denominato guardiaparco avente funzioni di Polizia amministrativa locale, come definite dall'articolo 12, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza).

2. I guardiaparco esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti del territorio del Parco o della Riserva naturale di appartenenza e delle proprie competenze di servizio che ricomprendono l'accertamento delle violazioni e la contestazione delle medesime.

3. Gli Enti di gestione di cui al comma 1 possono anche avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo forestale dello Stato, dei raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

4. La sorveglianza territoriale nei Parchi e nelle Riserve spetta inoltre alle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. La sorveglianza territoriale nelle Aree di riequilibrio ecologico e nei Paesaggi protetti è di competenza delle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente. Può essere inoltre affidata, mediante apposite convenzioni, al Corpo forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie e ad altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche le funzioni di sorveglianza.

6. Nei siti della Rete natura 2000, ferme restando le funzioni attribuite al Corpo forestale dello Stato dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, la sorveglianza è svolta altresì dalle strutture di polizia locale di cui alla legge regionale n. 24 del 2003, nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria cui spetta sulla base della legislazione statale vigente.)

## Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 27 del 23 giugno 2003

LEGGE REGIONALE N. 12 del 13 giugno 2003

**“NORME IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE E POLITICHE DI SICUREZZA”****IL CONSIGLIO REGIONALE**

Ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Promulga

La seguente legge:

**CAPO I****Sistema integrato di sicurezza****Articolo 1****Oggetto**

1. La presente legge detta norme concernenti:

- a) l'integrazione e l'attuazione delle norme vigenti in materia di polizia locale;
- b) la promozione di un sistema integrato di sicurezza delle città e del territorio della Regione, anche incentivando le forme di collaborazione tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato;
- c) la disciplina relativa alle funzioni della polizia amministrativa per i compiti esercitati dalla Regione e dagli enti locali;
- d) la formazione degli addetti alla polizia locale anche per l'attuazione delle politiche di sicurezza e di nuove professionalità

**Articolo 2****Finalità**

1. La Regione, in collaborazione con il sistema delle autonomie anche attraverso lo strumento delle intese istituzionali con il governo nazionale e degli ulteriori strumenti attuativi, coordina azioni volte alla promozione di un sistema di sicurezza ispirato al principio di una ordinata e civile convivenza, fondato sulla diffusione della cultura della legalità, della integrazione e del rispetto delle diversità.

2. La Regione promuove azioni tese a contrastare la criminalità organizzata e diffusa, sviluppando la cultura dell'appartenenza alla comunità e del rispetto delle sue regole democratiche.

**Articolo 3****Compiti della Regione**

1. La Regione, attraverso la collaborazione permanente, nell'ambito delle rispettive competenze, con lo Stato e gli enti locali, persegue condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini nonché la realizzazione dei servizi integrativi di sicurezza e di tutela sociale.

2. E' istituita la conferenza regionale per la promozione delle politiche integrate di sicurezza delle città e del territorio regionale. Il Presidente della Giunta regionale presiede la conferenza, la convoca periodicamente, in relazione alle tematiche affrontate, invita a parteciparvi:

- a) le autorità dello Stato competenti in materia;
- b) i presidenti delle commissioni consiliari competenti;
- c) i presidenti delle province;
- d) i sindaci dei comuni capoluogo e rappresentanti degli altri enti locali interessati;
- e) le organizzazioni sociali;

---

**Giunta Regionale della Campania**

---

f) un rappresentante dell'associazione nazionale comuni d'Italia- ANCI- ed un rappresentante della Lega delle autonomie.

3. Nel contesto di politiche volte ad incentivare la lotta alla criminalità diffusa, la prevenzione, il maggiore presidio del territorio, il monitoraggio dello stato della sicurezza nel territorio regionale e la fruibilità dei servizi, la conferenza esprime valutazioni su piani e progetti finalizzati a migliorare e potenziare i servizi di polizia locale, a realizzare la formazione degli addetti e ad ottimizzare metodi e strumenti operativi.

4. La Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie, acquisiti gli indirizzi della commissione consiliare regionale per la lotta alla criminalità, adotta un programma di azioni volte a coordinare e sostenere:

a) le politiche e gli interventi regionali e locali di sicurezza attraverso il raccordo con gli organi dello Stato responsabili delle politiche di contrasto della criminalità;

b) le amministrazioni locali, in forma singola ed associata, nella sperimentazione di politiche integrate di sicurezza privilegiando gli enti locali che realizzano forme di concertazione con altri soggetti pubblici, istituiscono forme di consultazione stabile e svolgono azioni di partenariato con l'associazionismo ed il volontariato.

**Articolo 4****Compiti della Provincia**

1. Ai fini della formulazione del programma di cui all'articolo 3, ciascuna provincia promuove nell'ambito del proprio territorio:

a) il monitoraggio dei fenomeni sociali e culturali connessi all'illegalità organizzata e diffusa;

b) l'acquisizione di tutti i dati utili ad una conoscenza del territorio sotto il profilo della sicurezza;

c) la definizione, attraverso l'analisi degli indicatori contenuti nella vigente normativa regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei parametri relativi alle nozioni di densità turistica, commerciale ed industriale di cui all'articolo 12, comma 2;

d) le iniziative volte all'analisi di tematiche specifiche caratterizzanti il territorio;

e) la formulazione di periodiche relazioni.

2. Le province nell'ambito delle proprie funzioni promuovono attività di formazione sociale e culturale per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità e di devianza; convocano periodiche conferenze provinciali cui sono invitati gli enti locali, le autorità dello Stato competenti in materia, i rappresentanti della scuola e dell'università, i soggetti privati, le parti sociali, l'associazionismo ed il volontariato.

**Articolo 5****Interventi**

1. Per la realizzazione del programma, di cui all'articolo 3, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità della presente legge, la Regione:

a) realizza attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione;

b) realizza programmi regionali in collaborazione con gli enti locali, in particolare attraverso lo strumento dei protocolli di intesa stipulati con gli stessi. Tali programmi possono essere realizzati dagli Enti locali anche in collaborazione con l'associazionismo ed il volontariato;

c) sostiene le amministrazioni locali, in forma singola o associata, nella progettazione tecnica anche in riferimento alle politiche dell'Unione Europea;

d) favorisce, attraverso la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative nazionali e comunitarie degli enti locali, lo scambio di buone pratiche in materia di sicurezza urbana;

e) sviluppa azioni di formazione anche attraverso la scuola regionale di cui all'articolo 8, acquisisce a tal fine, proposte dai comuni capoluogo e dalle province ed attua, anche di intesa con le province, articolazioni dell'attività formativa sul territorio;

f) assegna contributi alle amministrazioni locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana integrata ed in particolar modo progetti finalizzati allo sviluppo della cultura della legalità nel rispetto delle finalità, degli obiettivi e secondo le priorità indicate dagli articoli precedenti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con l'associazionismo e il volontariato con enti e istituti

---

**Giunta Regionale della Campania**

---

culturali, scientifici ed universitari. I contributi sono assegnati fino alla misura massima del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, con priorità per quei progetti proposti da enti locali in forma associata.

**Articolo 6****Strutture**

1. Per la definizione delle azioni nonché per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 5, la Regione si avvale di:

- a) un comitato tecnico-consultivo per la polizia locale;
- b) una scuola regionale;

c) una struttura amministrativa regionale dotata di adeguate risorse umane e tecniche, che costituisce centro di riferimento degli organismi di cui alle lettere a) e b).

**Articolo 7****Comitato tecnico-consultivo**

1. Il comitato tecnico-consultivo è composto dall'assessore regionale delegato, che lo presiede, da undici esperti scelti, anche, tra i comandanti e gli ufficiali dei corpi di polizia locale nonché da almeno tre rappresentanti dei responsabili, dei comandanti e degli agenti individuati dalle rispettive organizzazioni professionali a valenza nazionale e da almeno un rappresentante dell'amministrazione regionale. Il comitato tecnico consultivo è integrato dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. I provvedimenti di nomina e di revoca sono adottati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore delegato con decreto del Presidente della Regione.

3. Il comitato è organo di consulenza della Giunta regionale per la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni inerenti la polizia amministrativa regionale e locale.

4. Il comitato opera sulla base degli indirizzi deliberati dalla Giunta regionale e delle intese raggiunte in sede di Consiglio delle Autonomie finalizzati all'elaborazione di progetti regionali volti alla soluzione di specifiche problematiche concernenti le funzioni di polizia locale e relative criticità.

5. La struttura amministrativa regionale competente, di cui all'articolo 6, lett. c), cura i compiti di supporto tecnico ed organizzativo al comitato.

6. Nell'ambito delle proprie attività, il comitato convoca trimestralmente le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria per le opportune forme di consultazione e confronto.

**CAPO II****Formazione professionale e scuola regionale****Articolo 8****Scuola regionale**

1. La scuola regionale attua interventi per la formazione e l'aggiornamento degli appartenenti alle strutture di polizia locale e promuove, di concerto con le amministrazioni di appartenenza, azioni di formazione integrata tra le varie forze di polizia dello Stato dislocate sul territorio e la polizia locale ed azioni sperimentali di formazione anche congiunta con operatori sociali e della sicurezza; istituisce ed aggiorna l'elenco dei comandanti della polizia locale operanti sul territorio della Regione; promuove, in collaborazione con altre Regioni e con organismi associativi degli enti locali nazionali e comunitari, sperimentazioni in relazione a nuove professionalità connesse alle politiche di sicurezza.

2. Il regolamento contenente le norme relative alla struttura e al funzionamento della scuola è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul territorio nazionale.

3. Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli enti locali. Al fine di avvalersi di specifiche professionalità occorrenti all'espletamento dell'attività formativa si può fare ricorso a convenzioni con esperti esterni.

4. Ai corsi possono essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di polizia locale e regionale di altre regioni, previa sottoscrizione di una quota determinata dall'apposito regolamento.

5. La Regione si assume gli oneri relativi:

---

**Giunta Regionale della Campania**

---

a) al reperimento di locali idonei allo svolgimento delle attività della scuola;

b) al funzionamento della scuola attraverso un finanziamento annuale la cui entità è determinata con la legge di bilancio.

6. Gli enti locali nei loro regolamenti possono prevedere che la partecipazione ai corsi di aggiornamento della scuola regionale costituisca titolo valutabile nei percorsi di carriera del personale di polizia locale.

**CAPO III****Polizia amministrativa regionale e locale****Articolo 9****Attività di polizia amministrativa regionale e locale**

1. La Regione esercita in materia di polizia locale funzioni di coordinamento, indirizzo, sostegno all'attività operativa, formazione e aggiornamento professionale dei corpi e servizi.

2. La Regione promuove, forme di collaborazione con le forze di polizia dello Stato.

**Articolo 10****Contributi regionali**

1. La Giunta regionale concede contributi agli enti locali per la realizzazione, in forma singola o associata, di progetti volti alla soluzione di rilevanti problematiche di polizia locale, anche ai fini del sistema integrato di sicurezza di cui al capo I .

2. La Regione promuove nuove tipologie di servizi di polizia locale che, in attuazione al principio di decentramento di cui alla legge 7 marzo 1986, n.65, articolo 7, consentono di sperimentare, in analogia ad altre iniziative nazionali, la figura del vigile di quartiere. A tal fine, la scuola regionale di cui all'articolo 8 predispose specifici moduli formativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono assegnati in misura non superiore al cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili sulla base delle priorità, delle modalità e dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

**Articolo 11****Funzioni di polizia locale**

1. Le province ed i comuni esercitano le funzioni proprie o delegate ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, in particolare le funzioni di:

a) polizia amministrativa;

b) polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del Codice di procedura penale, rivestendo la qualifica di agente di polizia giudiziaria riferita agli operatori o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita agli addetti al coordinamento e controllo ed al responsabile della struttura;

c) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del Codice della strada di cui al decreto legislativo del 30 aprile 1992, n 285;

d) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni relative ai tributi locali;

e) polizia ambientale ed ittico-venatoria;

f) polizia annonaria e commerciale;

g) polizia edilizia.

2. Al fine di garantire l'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze di polizia locale, nel rispetto dei principi generali e dei limiti minimi e massimi sanciti dalla legge 24 novembre 1981, n.689, articolo 10, i comuni e le province prevedono apposite sanzioni.

3. Per l'esercizio delle proprie competenze la provincia può istituire un corpo di polizia amministrativa provinciale. Il relativo ordinamento e l'organizzazione sono disciplinati con il regolamento di cui all'articolo 17, comma 1.

4. La Regione promuove accordi fra i comuni e le competenti autorità dello Stato per l'esercizio coordinato e continuativo delle funzioni di pubblica sicurezza spettanti agli addetti alla polizia municipale ai sensi della legge 7 marzo 1986, n.65, articolo 3.

---

**Giunta Regionale della Campania**

---

5. La Regione promuove accordi tra gli enti locali per il coordinamento dei sistemi informatici, informativi e di comunicazione e, a tal fine, promuove la costituzione di una banca dati regionale, anche per la connessione con i sistemi delle forze di polizia dello Stato operanti sul territorio.

6. Gli enti locali, nel disciplinare l'accesso ai ruoli della polizia locale, si uniformano al principio di pari opportunità tra uomini e donne e garantiscono che gli addetti siano in possesso dell'idoneità psicofisica e dell'idoneità formativa conseguita anche attraverso la partecipazione a specifiche attività formative organizzate dalla Regione.

7. Nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni attinenti la gestione operativa dei servizi di sicurezza urbana, i comandanti di polizia locale dipendono unicamente dal sindaco o dal Presidente della Provincia.

**Articolo 12****Norme generali per l'istituzione del servizio di polizia municipale**

1. In ogni comune il servizio di polizia municipale è svolto con modalità che ne consentono la fruizione tutti i giorni dell'anno. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia municipale, la Regione individua il profilo ottimale minimo in una struttura composta da dieci addetti oltre un responsabile della struttura ed un addetto al coordinamento e controllo.

2. La dotazione organica dei corpi di polizia locale prevede di norma un addetto ogni ottocento abitanti nei comuni a scarsa densità turistica, commerciale ed industriale ed un addetto ogni seicento abitanti, ove alla inversione della suddetta densità si aggiungono anche in parte fenomeni di stanzialità della criminalità diffusa o organizzata. In ogni caso, alle funzioni di polizia municipale sono addetti almeno cinque dipendenti.

3. 1 comuni adottano, se necessario, opportune forme associative nel quadro dei livelli ottimali definiti.

**Articolo 13****Svolgimento del servizio ed ambito territoriale**

1. L'attività di polizia locale si svolge nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza o territorio degli enti associati.

2. Sono ammessi, previa intesa tra gli enti, distacchi o comandi presso strutture di polizia locale di altro ambito territoriale, se connessi a fattori contingenti e temporali. I distacchi degli appartenenti alla polizia locale e comunque il loro impiego sono connessi allo svolgimento dei compiti istituzionali.

**Articolo 14****Gestione associata dei servizi di polizia municipale**

1. La gestione associata si svolge nell'ambito delle unioni dei comuni, delle comunità montane e delle forme giuridiche previste dalla vigente normativa.

2. Nel caso di gestione associata dei servizi di polizia locale, nell'atto costitutivo della forma associata deve essere prevista l'adozione del regolamento per lo svolgimento del servizio, nel quale si fissano i contenuti essenziali e si individua l'organo di riferimento sugli atti di indirizzo.

3. Gli enti e le strutture comuni per la gestione dei servizi di polizia municipale in forma associata assolvono i compiti di carattere tecnico-organizzativo e strumentali nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

4. Il responsabile del servizio di polizia gestito in forma comune coordina l'impiego tecnico operativo degli addetti, gestisce le risorse umane, tecniche e finanziarie ad esso assegnate sulla base delle richieste delle esigenze delle amministrazioni associate ed è responsabile la disciplina e dell'addestramento del personale.

**Articolo 15****Funzioni trasferite alle province**

1. E' trasferito alle province il rilascio dell'autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse sovracomunale ed interprovinciale. Nel caso di gare interprovinciali l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale ha luogo la partenza della gara.

2. Del provvedimento è data informazione all'autorità di pubblica sicurezza.

---

**Giunta Regionale della Campania**

---

**Articolo 16****Strutture, uniformi ed attrezzature**

1. La Regione, sentito il comitato tecnico-consultivo, determina con regolamento le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado e le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione alla polizia locale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel regolamento possono essere, dettate norme generali in materia di direzione, vigilanza ed organizzazione delle strutture delle polizie locali.

**Articolo 17****Regolamento della polizia locale**

1. Le province, le comunità montane ed i comuni singoli o associati, in cui sia operante un corpo o servizio di polizia locale, con regolamento ne definiscono l'organizzazione e l'attività.

2. L'organizzazione e la dotazione organica sono determinate dagli enti locali, fermo restando i parametri di cui all'articolo 12 ed il disposto dell'art. 10, comma 2, in conformità e sulla base dei seguenti criteri:

- a) popolazione residente, temporanea e fluttuante;
- b) estensione, morfologia e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- b) sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del traffico;
- c) sviluppo edilizio e dei caratteri urbanistici del territorio;
- d) tipo e quantità degli insediamenti industriali, commerciali e del terziario in genere;
- e) importanza turistica della località e conseguente aumento stagionale della popolazione;
- g) indice di motorizzazione, delle fasce orarie di necessità operativa e violazione delle norme;
- h) caratteristiche socio - economiche del territorio;
- i) presenza scolastica;
- l) presenza di nodi stradali e strutture portuali ed aeroportuali;
- m) altre rilevanti esigenze di efficienza e funzionalità.

**Articolo 18****Adeguamento delle disposizioni**

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali adeguano i regolamenti e le disposizioni vigenti.

**Articolo 19****Norma finanziaria e procedure**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario corrente si provvede con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa dell'importo iscritto all'unità previsionale di base 6.23.106 dello stato di previsione della spesa incrementato di euro 325.000 mediante prelievo della occorrente somma dalla u.p.b. 7.29.65 così come fissato dalla legge regionale 3 marzo 2003, n.5.

2. La Giunta regionale provvede alle necessarie variazioni fra i capitoli di spesa della u.p.b. indicata al comma 1. Per gli anni successivi si provvede con la legge di bilancio.

**Articolo 20****Norma finale**

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1982, n.44 sono abrogati.

**Articolo 21****Dichiarazione di urgenza**

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

## Giunta Regionale della Campania

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

13 giugno 2003

Bassolino

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G. R.C. n.10328 del 21 giugno 1996)

**Nota all'art. 10**

La legge 7 marzo 1986, che detta norme in materia di: "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale."

all'art. 7 così recita: "Corpo di polizia municipale e regolamento comunale sullo stato giuridico del personale.

1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce:

1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle caratteristiche socio-economiche della comunità locale;

2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane.

3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in:

- a) responsabile del Corpo (comandante);
- b) addetti al coordinamento e al controllo;
- c) operatori (vigili).

4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo.

5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali."

**Nota all'art. 11**

Il Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: "Nuovo codice della strada", all'art.12 così statuisce: "Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei carabinieri;
- d) al Corpo della guardia di finanza;
- e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.



## Giunta Regionale della Campania

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei lavori pubblici, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione appartenente al Ministero dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile (1), nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7 (2).

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento."

La legge 24 novembre 1981, n. 689, che detta norme in materia di: "Modifiche al sistema penale"

all'art. 10 così recita: "Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo.

La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire venti milioni. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo (1).

Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.

(1) Comma così modificato dall'art. 96, d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507."

La legge 7 marzo 1986 n.65, già citata, all'art. 3 così recita: "Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.

Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità."

#### Nota all'art. 20

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1982, n.44, che detta norme in materia di: "Istituzione di una scuola regionale per la preparazione professionale degli Agenti di Polizia municipale" sono i seguenti:

Art. 2 - La scuola regionale ha in particolare lo scopo di:

a) qualificare professionalmente gli allievi vigili di polizia municipale in servizio presso i Comuni;

b) svolgere corsi di aggiornamento professionale per gli appartenenti ai corpi di polizia municipale della Regione;

c) svolgere corsi di specializzazione nei settori di polizia urbana e rurale, giudiziaria, veterinaria, mortuaria, della circolazione e della infortunistica stradale, della igiene e sanità, dell'edilizia e del commercio ed in tutte le materie le cui funzioni sono state trasferite ai Comuni ed agli altri Enti locali ai sensi del D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977 e delle leggi regionali di delega e sub-delega.

---

Giunta Regionale della Campania

---

Art. 3 - Il Consiglio regionale, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva lo Statuto ed il Regolamento della scuola, predisposti dalla Giunta regionale.

Al funzionamento della scuola si provvede con personale in servizio presso la Regione e gli altri Enti locali e, ove necessario, attraverso convenzioni con esperti esterni.

Art. 4 - Le materie oggetto dei corsi e la loro strutturazione, l'ammissione e la frequenza agli stessi, i termini della presentazione, verranno stabiliti con apposito Regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale, sentita la Commissione Consiliare competente.

Art. 5 - Ai corsi potranno essere ammessi anche gli appartenenti ai corpi di Polizia municipale di Comuni di altre Regioni, previa sottoscrizione di quota determinata dall'apposito Regolamento della scuola, in relazione alla disponibilità dei posti nei singoli corsi

Art. 6 - La Regione si assume gli oneri relativi:

- a) al reperimento di locali idonei per la istituzione ed il funzionamento della scuola;
- b) all'acquisto delle attrezzature ed alle spese di primo impianto della scuola;
- c) al funzionamento della scuola, mediante concessione di un finanziamento annuale da determinarsi con la legge di approvazione del bilancio.

Art. 7 - All'onere derivante dall'attuazione del precedente articolo 6 lettera a) si provvede per il 1982 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 59 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, che presenta sufficiente disponibilità.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del detto articolo 6 lettere b) e c) si fa fronte per il 1982 con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 942 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1982, di nuova istituzione, con la dotazione di L. 100.000.000 (di cui L. 50.000.000 per gli interventi di cui alla lettera b) e L. 50.000.000 per gli interventi di cui alla lettera c)) e con la denominazione: "Spese per il funzionamento della scuola regionale per l'addestramento, la formazione e l'aggiornamento professionale degli appartenenti ai corpi di polizia municipale della Regione Campania" mediante prelievo della somma L. 100.000.000 dallo stanziamento di cui al capitolo n. 200 dello stato di previsione medesimo che si riduce di pari importo.

Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti di bilancio, la cui entità sarà determinata con le leggi di bilancio, utilizzando quota parte delle risorse assegnate alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281."